



IPHNET - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successivi aggiornamenti

Con delibera del 25/10/2021, il Comitato Direttivo della IPHNET ha adottato il proprio “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (Modello), ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e il Codice Etico e Deontologico, nonché il Modello di Governance per la privacy e la Cybersecurity.

Insieme all’approvazione del documento è stato inoltre nominato l’Organismo di Vigilanza (OdV) a composizione collegiale deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.

Attraverso il Modello la IPHNET intende, in definitiva, comunicare “un modus operandi” da parte di tutto il personale improntato sulla legalità, ribadendo che, in coerenza con i rigorosi principi da essa adottati, nessun comportamento illecito può ritenersi consentito.

Tale Modello si ispira ad un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo

Strettamente correlato con il Modello è il Codice Etico e Deontologico, finalizzato a promuovere e mantenere una vera e propria deontologia professionale, guidando il modo di agire di tutti coloro che operano in IPHNET, con lo scopo finale di raggiungere gli obiettivi

dell’Associazione nel pieno rispetto della legalità e dell’etica.

I destinatari del Modello, del Codice Etico e del Codice Deontologico sono tenuti a conoscerne i contenuti e sono invitati ad improntare il proprio comportamento ai principi in essi enunciati.

MODELLO Organizzativo interno ex D.Lgs. 231/2001 di IPHNET

Adottato dal Comitato Direttivo il 25.10.2021

I)- Parte Generale

1- Normativa D.Lgs. n. 231/2001

1.1 Premessa	p.6
1.2 Il regime di responsabilità amministrativa prevista a carico delle persone giuridiche ed associazioni.	p.7
1.3 Sanzioni	p.9
1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 - Reati presupposto	p.11
1.5 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente la responsabilità dell'ente;	p.23

2- Linee guida

p.24

3- Descrizione della Società

3.1 La IPHNET	p.25
3.2 Il modello di governance della IPHNET	p.26
3.3 L'assetto organizzativo della IPHNET	p.28
3.4 Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio	p.35

4.Modello di organizzazione, gestione e controllo della IPHNET

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli	p.38
4.2 Elementi fondamentali del modello	p.40
4.3 Modalità di modifica e integrazione del Modello	p.42
4.4 Funzione del Modello	p.43
4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del Modello	p.44
4.6 Diffusione del Modello	p.44

5. CODICE ETICO

5.1 Premessa	p.45
5.2 Destinatari del codice etico	p.45
5.3 Valori guida	p.46
5.4 Principi etici generali di comportamento	p.47
5.5 Organi statutari	p.48
5.6 Principi di condotta nella gestione delle risorse umane	p.49

5.7 I principi di condotta nella gestione degli strumenti e delle attrezzature dell'Associazione	p.53
5.8 I rapporti esterni	p.55
5.9 Il trattamento dei dati personali	p.57
5.10 Le linee guida di attuazione del codice etico	p.58
5.11 Sanzioni	p.58
5.12 Piano di formazione e comunicazione del modello organizzativo e del codice etico in esso contenuto	p.64
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	p.65
6.1 Identificazione e collocazione dell'Organo di vigilanza	p.66
6.2 Funzioni e poteri dell'OdV	p.66
6.2.1 Compiti dell'organismo di vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello	p.66
6.2.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice etico	p.68
6.3 Comunicazione e formazione	p.68
6.4 Segnalazioni all'Organo di Vigilanza	p.69
6.5 Violazione del Codice Etico	p.69
6.6 Documentazione dell'attività dell'Organo di vigilanza	p.70
6.7 Verifiche periodiche	p.70
6.8 Flussi informativi nei confronti dell'Organo di vigilanza.	p.70
7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI SOCI	
7.1 Principi generali	p.72
7.2 Selezione dei soci	p.72
7.3 Informazione e formazione dei soci	p.72
8. INFORMATIVA AI SOCI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI.	
8.1 Selezioni soci e professionisti esterni	p.74
8.2 Informativa e pubblicità	p.74

II) PARTE SPECIALE

1. ATTIVITÀ ESPOSTE AL RISCHIO REATO

1.1 Aree di rischio nello specifico	p.76
-------------------------------------	------

1.2 Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio. p.85

1.3 Riepilogo attività svolte p.86

2. SINGOLI REATI

2.1 Reati contro la P.A. p.86

2.2 Responsabilità dell'ente per omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazioni della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene o della salute sul lavoro. p.106

2.3 Delitti informatici e trattamento illecito di dati. p.121

2.4 Reati di falsità in monete. p.125

2.5 Delitti contro l'industria e il commercio. p.125

2.6 Reati societari. p.128

2.7 Reati di abuso di mercato. p.138

2.8 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro. p.138

2.9 Reati ambientali. p.143

2.10 Reati Transnazionali. p.144

2.11 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. p.145

III)- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023

Premessa p.146

1. Quadro normativo p.147

2. Lo scopo del PTPC e interazioni con il Modello 231/01 p.148

3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC p.150

4. Mappatura dei processi e gestione del rischio. p.158

4.1 La metodologia adottata per il risk-assessment. p.158

4.2 Le principali aree di rischio di IPHNET. p.162

5. Trasparenza p.165

5.1 Modalità e contenuti di pubblicazione delle informazioni. p.165

5.1.1 Trasparenza e tutela dei dati personali (Reg.UE 2016/679). p.166

5.2 Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. p.167

5.3 Caratteristica delle informazioni.	p.167
5.4 Controllo e monitoraggio.	p.167
5.5 Accesso civico generalizzato.	p.168
6. Codice di comportamento	p.169
7. Formazione e comunicazione.	p.170
8. Misure di prevenzione e controllo.	p.170
8.1 Incarico dirigenziale. Dichiarazione sulle cause di inconferibilità e incompatibilità.	p.171
8.2 Attribuzione degli incarichi e nomina commissioni - verifica dei precedenti penali.	p.173
8.3 Conflitto di interessi	p.174
8.4 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)	p.175
8.5 Rotazione degli associati	p.177
8.6 Tutela del segnalante (c.d. wistleblower).	p.177
9. Ulteriori elementi e supporto della corretta attuazione del PTPC	p.178
9.1 Monitoraggio	p.178
9.2 Flussi informativi da e verso il RPCT.	p.179
9.3 Il reporting	p.179
9.4 Il sistema disciplinare del PTPCT.	p.180

IV)- ALLEGATI

- 1.** Dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello da parte dei soci/terzi;
- 2.** Atto costitutivo e statuto dell'Associazione;
- 3.** Nota integrativa al bilancio consuntivo al 31.12.2020, bilancio consuntivo;
- 4.** Fac simile Modulo di segnalazione violazione del Modello OdV;
- 5.** Fac simile Modulo di richiesta chiarimenti del Modello all'OdV;
- 6.** Questionari Comitato Direttivo;
- 7.** Organigramma;
- 8.** Elenco dei soci facenti parte dell'Associazione IPHNET
- 9.** Codice Etico
- 10.** Codice deontologico
- 11.** Modello di Governance per la privacy e la cybersecurity

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta della IPHNET di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

INTRODUZIONE

L'associazione IPHNET (ITALIAN PULMONARY HYPERTENSION NETWORK) ha adottato in data 25.10.2021 un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001.

Tale documento è stato ritualmente inviato, e regolarmente ricevuto in data 25.10.2021 nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6, comma 3, e 7, commi 2 – 3 – 4 , del D.lgs. 231/01, alla sede legale con sede in Roma, alla Via Lorenzo il Magnifico n. 42.

L'evoluzione della normativa specifica, le pronunce giurisprudenziali che hanno cominciato a indicare dei punti di riferimento interpretativi degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa degli enti , lo sviluppo dell'associazione non profit che ha visto l'incremento del fatturato, e l'assunzione di responsabilità, hanno determinato il Comitato Direttivo ad adottare il modello di organizzazione.

La prima condizione da rispettare è stata la dimostrazione di avere adeguatamente portato a conoscenza dei soggetti operanti nell'interesse dell'Associazione la normativa, le sanzioni, i reati presupposto etc.

Si allega copia dell'informativa e delle ricevute con le relative sottoscrizioni di tutti i soggetti operanti nell'interesse dell'Associazione. (All.1)

PARTE GENERALE

1 NORMATIVA

La normativa disciplinata dal D.Lgs. 231/2001, che ha previsto una responsabilità diretta in capo agli enti in conseguenza di reati commessi da soggetti con funzioni apicali, o aventi un ruolo subordinato, o comunque agenti nell'interesse degli stessi, ha visto una applicazione sempre più diffusa nel corso degli anni, tale da imporre il ricorso alla istituzione di modelli di organizzazione, controllo e gestione. Essi infatti, se applicati prima dell'eventuale accertamento di reati commessi da soggetti che possono determinare la responsabilità c.d. "amministrativa", possono avere il benefico effetto di:

- A) Escludere in toto la sottoposizione a procedimento penale dell'ente.
- B) Impedire l'irrogazione di misure cautelari interdittive.
- C) Mitigare fortemente l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

1.1 PREMESSA

Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia.

- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:** si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.
- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all' art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004.
- **INTERESSE:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'associazione in

conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza dev'essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.

- **VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'associazione, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato.
- **SOGGETTO APICALE:** si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'associazione, di amministrazione o direzione dell'associazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'associazione.
- **SOGGETTO SUBORDINATO:** ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. 231/2001), riguardante la **“Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”**, ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.), per una serie di **reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi**, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a

quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

È bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando **la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali**, che sono dalla legge individuate in due categorie:

a)- quella facente capo ai “**soggetti in c.d. posizione apicale**”, cioè i vertici dell'azienda;

b)- quella riguardante “**soggetti sottoposti all'altrui direzione**”.

Circa l'ipotesi di reati commessi da **soggetti in posizione “apicale”**, l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente le seguenti condizioni:

1. che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello (**Adozione del modello**);
2. che il modello risulti astrattamente idoneo a “*prevenire reati della specie di quello verificatosi*” (**Idoneità del modello**);
3. che tale modello sia stato attuato “*efficacemente prima della commissione del reato*” (**Attuazione del modello**);
4. che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (**c.d. ORGANO DI VIGILANZA**);
5. che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (**Elusione fraudolenta del modello**);
6. che non vi sia stata “*omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV*”

Nel caso di reati commessi da **soggetti sottoposti**, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata *inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza*. Tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da soggetti apicali che di sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità c.d. amministrativa dell'ente medesimo.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli **enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato**.

La responsabilità si configura anche in relazione a **reati commessi all'estero**, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha provveduto in più riprese ad estendere l'elenco degli illeciti attribuibili all'ente, in un contesto evolutivo dal quale è lecito attendere futuri ulteriori ampliamenti dell'ambito della responsabilità diretta dell'ente "per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

La legge esonera dalla responsabilità l'ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

1.3 Sanzioni

L'ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a:

- a)- sanzione pecuniaria;
- b)- sanzione interdittiva;
- c)- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d)- pubblicazione della sentenza.

a)- La sanzione pecuniaria si applica sempre, per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo.

Ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato – nell'ambito di quelli indicati dal decreto in esame – e l'ente ha adottato un modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell'illecito penale oppure non lo ha adottato affatto.

In questo caso il comportamento dell'ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a se stante, punito sempre con una pena pecuniaria.

Questo tipo di sanzione è quantificata secondo un sistema di quote, che possono

variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla da un minimo di € 250,23 ad un massimo di € 1.549,37.

La determinazione dell'importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art. 11, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad € 10.329,00.

b)- Le sanzioni interdittive, che possono aggiungersi alle precedenti, sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto. Inoltre dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a)- l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b)- in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art 11.

In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni.

A mente dell'art. 17 del decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

c)- La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

d)- La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell' albo del comune dove l'ente ha la sede principale, a spese dell'ente medesimo.

1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (REATI PRESUPPOSTO)

A seguito delle modifiche apportate per mezzo di alcuni provvedimenti legislativi, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale si è progressivamente ampliato.

Attualmente esso contempla le seguenti figure:

A – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

Il D.Lgs. 231/2001 si riferisce innanzitutto, agli artt. 24 e 25, ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 ter c.p.;
- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bis c.p.;
- Concussione – art. 317 c.p.
- Corruzione per un atto d'ufficio – art. 318 c.p.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p. 319 bis c.p.
- Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.p.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p. 321 c.p.
- Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e distati esteri – art. 322 bis c.p.
- Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 640 2° comma n. 1 c.p.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità –art. 319 quater c.p. [Articolo aggiunto dalla D.Lgs 109/2012].

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

C – Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

D – Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

E – Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/01)) [Articolo aggiunto dalla D.lgs 11 aprile 2002 n. 61 poi modificato dalla L. 262/2005 e dal D.lgs 109/2012 che ha introdotto la lettera s bis].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c. c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635 c.c.

F – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater, inerente la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

G – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p. – art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

H – Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 -].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);

I – Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

L – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n.123 ha integrato il D.lgs. 231/2001 con l'art. 25 septies, inerente ai reati di omicidio colposo (art 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

M – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

L'art. 63 co.3 della legge 21 novembre 2007 n. 231 ha integrato il D.lgs. 231/2001 con l'art 25 octies, inerente ai reati di:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

N – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- Predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o

reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto

(lett. f) o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

O – Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)

a. Reati previsti dal Codice penale

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

b. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- inquinamento idrico (art. 137);
- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13);
- gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6) o siti contaminati (art. 257);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1

e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose;

- falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-*bis*);
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI;
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, co. 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-*bis*, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260);
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2);
- inquinamento atmosferico (art. 279);
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 2).

c. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio

internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

d. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono:

violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

e. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo

in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

f. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall'art. 64, co. 1, lett. f);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

g. Reati introdotti dal D.lgs 16/07/2012 n. 109:

- art- 25 duodecies: L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- all'art. 25 è stata aggiunta una nuova fattispecie: L'induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.
- all'art. 25 ter comma 1 (REATI SOCIETARI) è stata aggiunta la lettera s bis “corruzione tra privati” limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635 c.c.

1.5 – Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.

Il **D.Lgs. 231/2001, all'art. 6**, prevede una forma specifica di **esimente** dalla responsabilità amministrativa qualora l'Associazione dimostri che:

- a)- l'organo dirigente abbia **adottato** ed **efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto illecito, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b)- abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il **compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello** in questione, nonché **di curarne l'aggiornamento**;
- c)- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito **eludendo** il Modello su indicato;
- d)- **non** vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art. 6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a)- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati **(Mappatura del rischio)**;
- b)- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire **(Protocolli)**;
- c)- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di *verificabilità, trasparenza e pertinenza* all'attività dell'associazione;
- d)- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello **(Flussi di informazioni da e con l'OdV)**;
- e)- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello **(Sistema disciplinare)**;

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'**obiettivo del giudizio di idoneità**, che conduca all'“esonero” di responsabilità dell'ente. A tale proposito lo stesso decreto legislativo

prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente/Associazione, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

2 **LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

Il presente modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001” emanate da **Confindustria** (e periodicamente aggiornate) che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

1. Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;

2. Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:

- codice etico
- sistema organizzativo
- procedure manuali ed informatiche
- sistemi di controllo e gestione
- comunicazione al personale e sua formazione

3. Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Documentazione dei controlli;
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

a)- autonomia e indipendenza

b)- professionalità

c)- continuità di azione

- Obblighi di informazione dell'organismo di controllo
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello.

Infatti, il **singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società**, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Da segnalare che **il sistema di controllo interno e di gestione della IPHNET** in aggiunta a quanto contenuto nelle linee guida, **ha come base anche i seguenti documenti:**

1. Codice disciplinare;
2. Codice etico;
3. Documento di valutazione dei rischi (DVR);
4. Elenco dei documenti del sistema di gestione.

Vengono inoltre tenute su base mensile o, comunque, quando se ne ravveda la necessità per motivi gestionali, le seguenti riunioni:

- Verifica dello scadenziario qualità, ambiente e sicurezza e adempimenti;
- Commento e controllo dei dati di prestazione;
- Stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive e di miglioramento;
- Programmazione ed effettuazione degli audit sistematici di processo;

Almeno una volta all'anno si effettua la riunione della sicurezza con valutazione del DVR.

3. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA ASSOCIAZIONE.

3.1 IPHNET

IPHNET (ITALIAN PULMONARY HYPERTENSION NETWORK) è un'associazione scientifica no-profit nata nel 2014 con l'obiettivo di condividere e diffondere

metodologie, protocolli e risultati clinici al fine di supportare gli specialisti che si trovano a trattare pazienti affetti da ipertensione polmonare, malattia causata da una diffusa ostruzione dei vasi polmonari e che incide in modo significativo sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette.

La missione istituzionale di IPHNET è proprio quella di far crescere, su tutto il territorio nazionale, la cultura e la conoscenza dell'ipertensione polmonare e la sua gestione clinica.

A tale scopo, nel corso della sua attività ha stretto collaborazioni con finanziatori nazionali ed internazionali che hanno elargito contributi di liberalità mirati al finanziamento di specifici progetti di ricerca.

Tali progetti di ricerca sono realizzati nell'ambito della normativa che disciplina gli studi non profit.

I contributi che IPHNET riceve sono contabilmente da classificare tra le liberalità vincolate il cui utilizzo può avvenire solo nell'ambito dello specifico progetto cui si riferiscono, oltre che alla copertura delle quote di competenza delle spese generali dell'Associazione.

Allo scopo di raggiungere il proprio obiettivo, IPHNET è promotrice di diverse e variegata attività, a favore dei propri soci e di terzi, tra le quali si annoverano la promozione di studi osservazionali, l'organizzazione di congressi e di seminari, nonché la realizzazione di corsi di Formazione a Distanza (FAD).

La sede legale della IPHNET è a Roma in Via Lorenzo il Magnifico n. 42 (mail:info@iphnet.it – sito istituzionale www.iphnet.it)

Ai fini della predisposizione del presente modello, IPHNET ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del Dlgs. 231/2001.

3.2 Il modello di governance della IPHNET.

ITALIAN PULMONARY HYPERTENSION NETWORK denominato in seguito IPHNET è un'associazione scientifica indipendente e senza scopo di lucro alcuno a cui partecipano persone fisiche e giuridiche in qualità di soci.

L'Associazione è aperta ai cultori della materia (medici chirurghi specialisti e specializzandi e gli studiosi) e a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e operano per la loro realizzazione.

L'Associazione non ha lo scopo di lucro e, in piena autonomia ed indipendenza da movimenti o partiti politici od organizzazioni di qualsiasi natura aventi scopi di lucro, si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Ipertensione Polmonare, lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione medica attinente l'ipertensione polmonare, nonché l'aggiornamento continuo al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente.

In tal modo IPHNET si propone di raggiungere l'obiettivo di far crescere, su tutto il territorio nazionale, la cultura nel campo dell'ipertensione polmonare e della sua gestione clinica.

L'Associazione al fine di realizzare i suoi obiettivi può: organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche ed epidemiologiche, raccogliere e fornire informazioni basate sull'evidenza scientifica e produrre documentazione relativa ai suoi scopi e concernenti i suoi campi di interesse.

Può inoltre promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso degli operatori che si occupano di Ipertensione Polmonare, svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell'ipertensione polmonare a favore dei propri soci e/o terzi.

L'Associazione si propone di valorizzare e promuovere l'attività scientifica dei propri soci, anche attraverso il sostegno e l'attività di partecipazione a programmi locali, nazionali ed internazionali inseriti nel contesto della formazione permanente e l'aggiornamento professionale tramite la realizzazione di programmi annuali di attività formativa attuati attraverso convegni, corsi e pubblicazioni; ciò anche in collaborazione con Associazioni aventi scopi analoghi. IPHNET si propone di collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali comprese le associazioni dei pazienti nella promozione e nello sviluppo di natura assistenziale e sociale atte a migliorare gli interventi a favore delle persone affette da patologie legate all'ipertensione polmonare.

Si propone, altresì, di implementare la condivisione delle linee guida comuni, attraverso la standardizzazione di procedure di lavoro e di ricerca, anche in collaborazione con altre Associazioni o altre società scientifiche.

Pertanto, l'Associazione potrà porre in atto ogni altra iniziativa anche di carattere finanziario, immobiliare, commerciale non a scopo di lucro e solo ed esclusivamente al fine di perseguire lo scopo associativo; potrà ricevere lasciti ed elargizioni ed ogni altro tipo di supporto finanziario esplicitamente finalizzato allo svolgimento delle attività di IPHNET sancite a norma statutaria da parte di persone fisiche o giuridiche, Enti privati, Enti pubblici o altre Associazioni.

La gestione dell'Associazione spetta all'intero Consiglio direttivo; il legale rappresentante è il Presidente del Consiglio Direttivo, l'unico con capacità di impegnare l'Associazione.

Le operazioni sul conto corrente, previa autorizzazione del Presidente, vengono effettuate dallo studio del Dott. commercialista Massimo Aloj e dalla Dott.ssa Pedrotti.

3.3 L'assetto organizzativo della IPHNET.

Ad oggi , il numero di associati di IPHNET è pari a 28.

Nel corso del 2021 la base associativa si è ulteriormente ampliata, nonostante il difficile momento che sta attraversando l'intero Paese a causa della pandemia da Coronavirus.

Di seguito i nominativi dei soci della IPHNET:

1.Carmine Dario; 2.Carlo Albera; 3.Michele D'Alto; 4.Stefano Ghio; 5.Massimiliano Mulè; 6.Francesco Parisi; 7.Patrizio Vitulo; 8.Marco Confalonieri; 9.Walter Serra; 10.Fiammetta Albi; 11.Michele Correale; 12.Rosalinda Madonna; 13.Laura Scelsi; 14.Davide Stolfo; 15.Claudia Ranieri; 16.Gavino Casu; 17.Giuseppe Galgano; 18.Roberto Cassandro; 19.Marco Mascellanti; 20.Maria Gabriella Carmina; 21.Lucrezia De Michele; 22.Giuseppe Paciocco; 23.Emanuele Romeo; 24.Francesco Lo Giudice; 25.Andrea Farro; 26.Albewrto Marra; 27.Valeria Maddaloni; 28.Silvia Laura Bosello. (All. 8)

L'Associazione ha posto in essere azioni miranti ad allargare la propria base associativa attraverso l'organizzazione di eventi finalizzati alla divulgazione delle nozioni scientifiche ed all'aggregazione dei malati e dei loro familiari.

Gli organi di governo sono:

- L'Assemblea degli Associati che rappresenta l'organo deliberante ed è costituita da tutti gli Associati con diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute.
- Il Comitato Direttivo, composto da numero dispari di persone non inferiore a 5, dei quali uno è il Presidente ed uno è il Vice Presidente. E' l'organo esecutivo dell'Associazione: gli sono attribuiti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo IPHNET è così composto:

Presidente Dott. Stefano Ghio;

Vice Presidente Dott. Carlo Albera;

Consiglieri:

Dott. Michele D'Alto;

Dott. Carmine Dario Vizza;

Dott. Massimiliano Mulè;

Dott. Francesco Parisi;

Dott. Patrizio Vitulo;

I SOCI

Il numero dei soci è illimitato e possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi, gli obiettivi ed i metodi come da Statuto e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti ed obblighi che ne derivano.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Comitato Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi allo statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa verrà rilasciata la tessera sociale e verrà effettuata l'iscrizione nel libro dei soci.

A partire da tale momento il richiedente acquisirà la qualifica di socio, l'eventuale rigetto della domanda sarà motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere avverso tale decisione in occasione della prima assemblea indetta.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare e sostenere l'Associazione e di partecipare alle iniziative e agli eventi organizzati.

Ai Soci fondatori, nonché agli ordinari possono essere attribuite, dal comitato Direttivo, eventuali funzioni operative. Gli incarichi assunti devono essere espletati con diligenza, serietà e moralità.

L'appartenenza alla Associazione dà diritto:

- a partecipare all'Assemblea dei Soci;
- ad accedere ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione;
- a concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo.

I soci sono tenuti:

- a) a contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità e competenze;
- b) ad astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
- c) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- d) al versamento del contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota viene determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Comitato Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le eventuali dimissioni di un socio dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal comitato Direttivo nei confronti del socio:

- 1)- che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2)- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3)- che, in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta la decadenza del socio che ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento di apposita diffida a sanare la morosità inviata dal Presidente della Associazione.

GLI ASSOCIATI

Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;

Soci Ordinari: possono essere i laureati in Medicina e Chirurgia che condividono e sostengono lo scopo associativo e contribuiscono alla sua valorizzazione;

Soci Onorari: possono essere tutti coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle discipline correlate alla Ipertensione Polmonare o che comunque godano di particolare prestigio e riconoscimento. La proposta di nomina a Socio Onorario viene fatta dal Comitato Direttivo e decisa dall'Assemblea dei Soci. I Soci onorari non pagano la quota associativa.

Soci Sostenitori: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti che concorrono, a titolo gratuito a sostenere l'attività dell'Associazione con contributi finanziari.

I soci sostenitori non pagano la quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. Le persone giuridiche partecipano all'associazione in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto da questi delegato.

ASSEMBLEE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, le cui decisioni assunte sono attuate dal Comitato Direttivo.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'assemblea Ordinaria:

- 1- Elezione dei membri del Comitato Direttivo
- 2- Elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3- Approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- 4- Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- 5- Approvazione di eventuali Regolamenti;
- 6- Deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sullo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori;
2. sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
3. sulle delibere di trasformazione e di fusione;
4. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo e dal Presidente.

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto da un numero dispari, non inferiore a cinque eletti dall'Assemblea fra gli Associati.

I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili, svolgono la loro attività gratuitamente e restano in carica per tre anni.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Tra i suoi compiti sono compresi a titolo esemplificativo:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico- finanziario e proporre le quote associative annuali;

3. valutare l'ammissione di nuovi Associati;
4. deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
5. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea;
6. stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale ed affidare incarichi per il funzionamento, la gestione e la tutela dell'associazione;
7. assegnare i compiti ai propri membri e fissare le mansioni degli Associati in seno all'Associazione;
8. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Viene eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente inoltre cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza, lì dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, ne assume i poteri potendo adottare provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell'Associazione.

In caso di assenza le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le Sue funzioni nel caso quest'ultimo ne sia impedito per assenza o per altra causa.

IL SEGRETARIO

Il Presidente può nominare un segretario dell'Associazione che può essere sia un membro del Comitato direttivo (con diritto di voto) sia una persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non socio.

IL TESORIERE

Il Presidente può nominare un Tesoriere dell'Associazione che può essere sia un membro del Comitato direttivo (con diritto di voto) sia una persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non socio ed è nominato dal Presidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o qualora sia richiesto per legge, nomina il Collegio dei revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente ed ha la funzione di controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario. Esso viene eletto con la maggioranza prevista per le altre cariche.

La direzione ha formalizzato **un organigramma** preciso delle funzioni aziendali ritenute necessarie , *in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità.*

IPHNET: ELENCO DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI AFFIDATI A PROFESSIONISTI ESTERNI AL 5 LUGLIO 2021

Comitato Direttivo

Presidente, Dott. Stefano Ghio

Vice Presidente, Dott. Michele D'Alto

Consigliere, Prof. Carmine Dario Vizza

Consigliere, Dott. Patrizio Vitulo

Consigliere, Dott. Massimiliano Mulé

Consigliere, Dott. Francesco Parisi

Consigliere, Prof. Carlo Albera

All'interno del Comitato Direttivo le decisioni sono assunte collegialmente. Non ci sono membri dotati di poteri o deleghe specifiche (eccezione fatta per il potere di firma e rappresentanza del Presidente) o la suddivisione dei ruoli per "aree di competenza".

Consulente contabile e fiscale (consulente esterno): Dott. Massimo Alloj

Il consulente si occupa anche di alcuni adempimenti di tipo amministrativo, quali, predisposizione delle fatture attive e delle ricevute, predisposizione della prima nota dei movimenti bancari e, su specifica autorizzazione del Comitato Direttivo, dell'effettuazione dei pagamenti tramite home banking (a tal proposito si precisa che il consulente utilizza le credenziali di accesso al conto corrente del legale rappresentante su delega espressa del Comitato Direttivo).

Responsabile della protezione dei dati (consulente esterno): Dott. Paolo Franco

Il consulente si occupa anche degli adempimenti relativi all'antiriciclaggio.

Consulente legale (consulente esterno): Avv. Davide Ferrazzano

Il consulente, su incarico specifico, si occupa anche della predisposizione del Piano Anticorruzione e della stesura del modello ex lege 231/2001.

Segreteria amministrativa (lavoro a titolo gratuito e/o come collaboratore occasionale per eventuali incarichi specifici): Dott.ssa Francesca D'Alessandro

Interfaccia tra l'Associazione, il Comitato Direttivo, i consulenti esterni e con gli enti che si occupano della gestione degli studi osservazionali promossi da Iphnet

* * *

Per singole necessità, che sono valutate di volta in volta, l'Associazione affida incarichi specifici a professionisti esterni dotati di competenze specifiche, i cui rapporti sono regolati o su base volontaria o con incarichi professionali legati alla specifica attività.

Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

- a) stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione;
- b) stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito preciso di gestire la parte documentale ed applicativa pratica del presente Sistema di Gestione, segnalando alla direzione tutte le eventuali anomalie, non conformità e necessità di aggiornamento/miglioramento.

3.4 Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio.

Dalla sua costituzione, avvenuta nel 2014, IPHNET ha istaurato accordi con diverse società operanti nel settore farmaceutico aventi lo scopo di condurre attività di ricerca (rientrante nella disciplina degli studi "no profit") in materia di Ipertensione Polmonare.

Sotto questo profilo l'attività è stata caratterizzata nell'ultimo anno:

- dalla risoluzione anticipata di un progetto di ricerca di fase IV multicentrico singolo braccio dal titolo "Right ventricular reverse reModeling and hemodynamic improvement after add-on combination therapy (ambriSentan/PDE-5i) in PAH patients RAMSES" il cui scopo era quello di valutare il miglioramento dei parametri morfologici e funzionali del ventricolo destro in pazienti affetti da Ipertensione arteriosa Polmonare in seguito all'aggiunta di ambrisentan. L'Ente finanziatore ha erogato all'inizio del 2019 il contributo finale e copertura delle residue spese sostenute per il progetto stesso (pagamento CRO);
- dall'avvio di un nuovo studio multicentrico osservazionale prospettico dal titolo "An Italian multicenter prospective Study on Pulmonary hypertension modality of death and validation of Reveal risk score. ASPYRE-1" avente l'obiettivo di

identificare le differenti modalità di morte nell'ipertensione arteriosa polmonare e creare uno score di rischio specifico utilizzando parametri facilmente ottenibili dall'indagine clinica, degli esami di laboratorio, ecocardiografici, emodinamici. Tali parametri inoltre verranno utilizzati per il calcolo dello score REVEAL e della stratificazione del rischio. Il termine dello studio è previsto per il 2022.

La prima parte del contributo liberale a finanziamento del progetto è stato erogato nel 2019.

- dallo studio multicentrico osservazionale prospettico dal titolo “Evidence-based of CTEPH in patients with prior pulmonary embolism: risk Score evaluation and validation. CTEPH SOLUTION” avente l'obiettivo di creare uno score di rischio dai dati retrospettivi raccolti in pazienti con pregressa embolia polmonare, e di validare tale score nella popolazione di pazienti incidenti con embolia.

L'Associazione inoltre organizza, annualmente, un Congresso Nazionale a partecipazione gratuita attraverso cui promuovere la discussione scientifica in materia di Ipertensione Polmonare e la diffusione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

Il Convegno del 2020, che si è tenuto a distanza nei giorni 12-14 novembre, ha avuto quale obiettivo quello di agevolare la discussione circa le modalità di miglioramento delle prospettive dei pazienti affetti da Ipertensione Polmonare.

Il Congresso si è caratterizzato da diciotto relazioni aventi contenuti tecnici diversi tenute da relatori esperti di Ipertensione Polmonare facenti parte della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, nel 2020 non sono state organizzate attività accessorie di natura commerciale.

Quanto all'attività svolta dalla IPHNET, si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nello Statuto.(All. 2)

ATTIVITÀ ACCESSORIE DI NATURA COMMERCIALE

Nel 2019, l'associazione ha ricevuto una sponsorizzazione di € 18.000,00 con la quale è stato finanziato un “focus group” in materia di Ipertensione Polmonare; prendendo a riferimento il “punto di vista del paziente”.

RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DI IPHNET

In ordine alla descrizione delle risorse economiche e finanziarie di IPHNET si rinvia a quanto illustrato nella nota integrativa nonché nel bilancio consuntivo. (All.3)

PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. introito di quote associative ordinarie e straordinarie;
2. beni mobili ed immobili in proprietà e, comunque, acquisiti o pervenuti da lasciti e/o donazioni;
3. utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall'Associazione;
4. contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di enti o privati;
5. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
6. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
7. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8. proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
10. altre entrate compatibili con le finalità degli associati e dei terzi;
11. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o vi siano state delle quote di riserva inserite nei contratti destinate alla gestione delle spese generali.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I beni sono intestati all'Associazione e i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione, per le obbligazioni assunte dalle persone che la rappresentano.

Le quote degli Associati non sono trasferibili per nessuna ragione.

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Il Comitato direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati, e deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, allo stato dello scioglimento dell'associazione, delibererà, ai sensi di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

4 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IPHNET

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei Modelli

IPHNET, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione ed di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

L'Associazione ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della IPHNET affinché tengano comportamenti costretti e lineari nell'espletamento della propria attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione dei Modelli, il Presidente si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della IPHNET nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui l'Associazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la IPHNET intende attenersi nell'esercizio dell'attività associativa;
- consentire alla IPHNET, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto, il Presidente della Associazione IPHNET ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito – legislativamente stabilito – di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società si veda il punto 6 del presente modello.

4.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento all'esigenze individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate da Confindustria, i punti fondamentali sviluppati dal Presidente nella definizione dei Modelli possono essere così brevemente riassunti:

4.2.1 Analisi di una mappa dettagliata delle attività aziendali sensibili

ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. In altre parole sono state individuate le aree od i processi di possibili rischi nella attività associativa in relazione ai reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001 (**Risk Management**);

4.2.2 Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività associative sensibili;

4.2.3 Creazione di regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività associative nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio della associazione. È stato, pertanto, scritto un sistema normativo – composto dal **Codice Etico della Associazione** – che fissa le linee di orientamento generali, finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “a rischio”- Si veda il punto n. 5 del presente Modello;

4.2.4 verifica dell'adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:

- definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni associative basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che

assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità, ed una altrettanto chiara rappresentazione del processo associativo di formazione e di attuazione delle decisioni;

- garantire la definizione di strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione e separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa apicale siano realmente attuati, individuando i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- esistenza e documentazione di **attività di controllo e supervisione**, compiute sulle transazioni dell'Associazione;
- esistenza di **meccanismi di sicurezza** che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- l'identificazione dell'**Organismo di Vigilanza** e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento dei Modelli;
- la definizione dei **flussi informativi nei confronti dell'Organismo**;
- la definizione delle **attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali **delle regole comportamentali e delle procedure istituite**;
- la definizione e applicazione di **disposizioni disciplinari** idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;
- la definizione delle **responsabilità** nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei Modelli oltre che nella **verifica del funzionamento** dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo **aggiornamento periodico** (controllo ex post).

Il Modello si compone di una “**Parte Generale**” e di una “**Parte Speciale**” predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità, del **Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2021-2023** e degli “**Allegati**”

Le singole Parti Speciali, in particolare, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l'Organismo di Vigilanza dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali

misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano ex ante, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti associativi (controllo ex post). Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.

L'Associazione IPHNET ha inteso dotarsi di un sistema organizzativo rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione chiara dei poteri autorizzatori e di firma, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati, tra l'altro, sulla separazione dei compiti. Tale organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dallo Statuto.

4.3 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, **le modifiche e integrazioni del Modello**, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, **sono rimesse alla competenza del Presidente di IPHNET previo parere non vincolante dell'OdV**.

È comunque riconosciuta al Presidente di IPHNET la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

È attribuito all'Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "a rischio" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle

sue modifiche da parte del Presidente o del Comitato Direttivo.

4.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, sia dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, mediante:

- a. l'individuazione delle "attività sensibili", esposte al rischio di reato.
- b. l'adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di IPHNET la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione. La commissione di un illecito è comunque fortemente condannata e contraria agli interessi della Associazione IPHNET anche quando apparentemente l'Associazione potrebbe trarne direttamente o indirettamente vantaggio;
- c. un monitoraggio costante dell'attività, per consentire alla IPHNET di prevenire od impedire la commissione del reato.

Oltre ai principi sopra indicati, **i punti cardine del modello** sono:

- l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire l'attribuzione all'OdV della Associazione dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la redazione, la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché la sua rintracciabilità in ogni momento;
- l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti per l'organizzazione aziendale;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, in proporzione al livello di responsabilità, delle regole comportamentali e delle procedure in essere;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali con controllo anche a campione.

4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità della IPHNET.

Sarà compito specifico dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Pertanto, ferma restando la responsabilità del Presidente, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccogliere e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D.Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- a) verifiche ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
- b) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- c) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e dal Codice Etico. La revisione avrà cadenza annuale.

4.6 Diffusione del Modello

Comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Soci e agli Organi Sociali della Società.

Pubblicità

Per assicurare la necessaria pubblicità, il Codice Etico e il Modello e i relativi allegati devono essere inseriti nel sito web della IPHNET e nell'Archivio

informatico interno.

Inoltre una copia cartacea del Codice Etico e del Modello deve essere mantenuta presso la sede della Associazione a disposizione dei Soci, degli Organi Sociali, che possono consultarla a semplice richiesta, purché in orario d'ufficio.

5 CODICE ETICO

5.1 Premessa

L'Associazione IPHNET si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti, in relazione allo svolgimento della propria attività.

Con l'emanazione del presente Codice Etico, l'Associazione si pone altresì l'obiettivo di orientare i comportamenti degli organi direttivi e dei loro singoli componenti, dei soci e dei collaboratori a vario titolo della medesima e delle sedi secondarie e dei valori etici nella gestione degli affari, attraverso l'autodisciplina e l'adozione delle migliori tecniche e procedure di *corporate governance*.

L'Associazione IPHNET ritiene che l'orientamento all'etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per l'affidabilità della medesima verso l'intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, rappresentando un **sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione**, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni. L'importanza del presente Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni, nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del documento nel sistema di controllo interno delle associazioni, al fine di scongiurare la realizzazione di reati. L'Associazione si impegna a divulgare il presente Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna, anche tramite il proprio sito web, e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.

5.2 Destinatari del Codice Etico

Sono destinatari del Codice Etico:

- 1)- Il **Presidente e il Consiglio Direttivo** che deve fare propri i principi del Codice Etico nello svolgimento della propria attività istituzionale;
- 2)- i **soci**, i quali devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel

Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;

3)- gli altri **soggetti che collaborano a vario titolo con IPHNET** i quali, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, devono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice Etico.

Il destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con i terzi è tenuto:

- ad informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice Etico;
- ad esigere il rispetto e l'osservanza dei principi etici contenuti nel Codice Etico che riguardano l'attività in cui è coinvolto il terzo stesso;
- ad informare l'Organismo di vigilanza , riguardo qualsiasi comportamento di terzi che violi il Codice Etico.

L'osservanza del Codice Etico costituisce obbligo specifico di diligenza da parte dei destinatari indicati nei punti a), b) e c) e la relativa violazione può essere addebitata dall'Associazione quale atto illecito, qualora ne sia derivato un danno.

5.3 Valori Guida

La previsione del Codice Etico consente anzitutto di sancire i contenuti dei valori guida cui si ispira la cultura no profit dell'Associazione , supportando la sua identità nell'ambito del mercato e della società civile contemporanea.

In particolare, trattasi di:

- spirito di gruppo, rappresentato dalla consapevolezza e dalla condivisione di operare per il perseguimento di obiettivi comuni, nell'ambito di un gruppo cosciente della propria identità ma che rispetti comunque le diverse personalità, opinioni, conoscenze ed esperienze; in tale contesto, rilevano altresì i comportamenti improntati a promuovere in maniera univoca e positiva l'immagine e la reputazione dell'Associazione, il perseguimento e lo sviluppo di possibili sinergie ed interscambio di esperienze, conoscenze e risorse con partners esterni;
- valorizzazione delle risorse umane, favorendo le condizioni che consentano alle persone che a vario titolo operano nella e per l'Associazione di poter esprimere al meglio le proprie competenze e personalità, di ricevere le

medesime opportunità di crescita professionale senza discriminazione alcuna, di contribuire ai processi decisionali nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo capacità e competenze;

- diligenza e responsabilità, concetti che trovano estrinsecazione in comportamenti che rifuggano in ogni modo da comportamenti illegittimi e comunque scorretti evitando ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse e assumendo di contro le responsabilità connesse agli adempimenti;
- lealtà, chiarezza e trasparenza, quali connotati delle condotte verso i soci, le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, i fornitori, i clienti, il mercato, fatta salva l'osservanza delle disposizioni a tutela della privacy;
- efficienza ed efficacia, quali fattori determinanti del successo e, quindi, elementi imprescindibili per una tempestiva e determinata assunzione delle decisioni e loro attuazione ai vari livelli operativi associativi.

5.4 Principi etici generali di comportamento

Nello svolgimento della propria attività l'Associazione si conforma ai principi contenuti nel presente Codice Etico e quindi si impegna a:

- osservare le leggi e i regolamenti vigenti che disciplinano le materie rilevanti nell'ambito delle attività svolte, con particolare riguardo ai principi e agli obblighi sanciti nel CODICE DISCIPLINARE;
- agire con onestà, lealtà e affidabilità, improntando alla trasparenza le relazioni con i propri soci, enti...;
- evitare per gli operatori dell'Associazione i conflitti di interesse tra la sfera lavorativa, professionale e quella personale; respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro e alla speculazione a danno dei soci, enti...;
- promuovere pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i dirigenti, i collaboratori dell'Associazione;
- garantire la sicurezza sul posto di lavoro, la salute del lavoratore e la protezione dell'ambiente;
- assicurare la riservatezza relativamente alle notizie ed alle informazioni inerenti alle attività svolte ed a quelle costituenti patrimonio associativo, nel rispetto delle disposizioni di legge poste a tutela e delle procedure interne, con particolare riferimento a quanto previsto nel vigente CODICE DISCIPLINARE;

- far sì che i terzi, nei loro rapporti con l'Associazione, siano informati degli obblighi imposti dal presente Codice Etico e ne rispettino l'adempimento;
- promuovere l'accettazione, la valorizzazione e l'attuazione del presente Codice Etico da parte di tutti gli Amministratori, i dirigenti, i soci, gli Enti, la Pubblica Amministrazione.

5.5 Organi statutari

Nel rispetto delle norme vigenti ed alla luce dei principi e dei valori guida che ispirano il presente Codice Etico, i membri degli organi statutari dell'Associazione perseguono gli obiettivi e gli interessi della Società.

Per quanto sopra, i membri degli organi statutari della Associazione improntano lo svolgimento della loro attività ai valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, diligenza, rispetto delle persone.

Il comportamento dei membri degli Organi statutari sarà pertanto caratterizzato da:

- divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati a vantaggio dell'Associazione;
- divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
- obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che comunque eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e scambio convenevole;
- divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale; divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento dell'Associazione; rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della IPHNET a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;
- divieto di portare fuori dai locali aziendali beni dell'associazione e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri professionali;

- obbligo di denunciare all'Organismo di vigilanza i tentativi di interferenza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del presente Codice Etico;
- sviluppo, con gli interlocutori esterni, di rapporti ispirati a correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni associative;
- particolare attenzione dovrà essere riservata alle situazioni che possano comunque rilevare quali circostanze in conflitto di interessi, nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ricorrendo una o più di tali circostanze, gli interessati informeranno l'Organismo di vigilanza e nella circostanza avranno cura di:

- specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i medesimi potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell'Associazione;
- specificare le situazioni in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza;
- astenersi comunque dal compiere atti connessi o relativi alle situazioni rappresentate, in attesa delle decisioni dell'Associazione; osservare le decisioni che in proposito saranno assunte.

5.6 Principi di condotta nella gestione delle risorse umane

L'Associazione si impegna qualora si trovasse ad assumere personale a:

- ottimizzare le condizioni lavorative nel pieno rispetto delle diversità di origine, sesso, cultura, religione e razza degli stessi operatori, salvaguardandone la loro integrità fisica e psicologica con l'applicazione diligente e partecipe della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute degli operatori nei luoghi dove si svolge l'attività;
- adottare criteri di valutazione orientati al riconoscimento del merito personale, della competenza e della professionalità nella gestione dei rapporti con il conseguente rifiuto di ogni favoritismo;
- promuovere la creazione di un ambiente di lavoro quanto più armonico, al fine di favorire la collaborazione tra i singoli operatori e la crescita professionale di ciascuno;

I dirigenti, i soci e i collaboratori

I principi di condotta che caratterizzano l'operato di dirigenti, soci e collaboratori sono:

- lo svolgimento delle proprie mansioni con trasparenza, correttezza, professionalità e lealtà, nel perseguimento coerente e condiviso degli obiettivi associativi;
- l'osservanza delle norme di legge, regolamenti come sopra richiamate nell'indicazione dei principi etici generali di comportamento;
- la vigilanza sulla piena operatività delle citate norme, segnalando al Comitato Direttivo ogni eventuale violazione, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;
- la segnalazione al Comitato Direttivo di eventuali irregolarità e disfunzioni in merito alle modalità di gestione dell'attività associativa, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;
- la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali vengono a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela, come meglio indicato al successivo punto ;
- la protezione e la conservazione dei beni materiali e immateriali dell'Associazione, mediante un utilizzo competente e responsabile delle risorse messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività;
- la responsabilizzazione in merito alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro, al fine di garantire l'efficienza e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature e di prevenire i rischi di infortuni;
- il rifiuto di qualunque atteggiamento che discrimini soci e collaboratori per ragioni politiche e sindacali, di fede religiosa, razziali, di lingua, di sesso, di età o handicap;
- il rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione dell'Associazione a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;
- il divieto di portare fuori dalle sedi dell'Associazione documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dello scopo che l'Associazione si è prefissato;

- il divieto di eseguire ordini o attuare atti direttivi emanati da soggetto non competente e non legittimato; in tali casi si deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuto al proprio responsabile o referente;
- il divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati;
- il divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
- l'obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che eccedano, con il loro valore, le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine;
- il divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- il divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento dell'Associazione; l'obbligo di denunciare al proprio responsabile i tentativi di interferenza, consentendone ove opportuno anche l'attivazione tempestiva dell'Organismo di vigilanza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e comunque difformi dallo spirito del presente Codice Etico;
- lo sviluppo con gli interlocutori esterni di rapporti ispirati alla massima correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni associative.

I rapporti gerarchici

Ciascun responsabile nello svolgimento delle sue mansioni di organizzazione e di controllo rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i collaboratori sottoposti alle sue attività di direzione e/o coordinamento.

Il responsabile si attiene a una condotta esemplare, dedicandosi al suo lavoro con lealtà e professionalità, nell'aperto riconoscimento della responsabilità e della libertà d'azione dei propri collaboratori, vigilando con diligenza sull'adempimento dei compiti loro assegnati.

Nello specifico, il responsabile ha l'obbligo di:

- valutare accuratamente e in completa imparzialità i propri collaboratori sulla base delle loro capacità personali e delle loro competenze professionali;
- illustrare ai propri collaboratori in modo inequivocabile i compiti loro assegnati e prepararli al loro adempimento attraverso un'opportuna attività accompagnata da periodiche valutazioni sull'andamento del lavoro;
- promuovere lo spirito di appartenenza all'Associazione, stimolando la motivazione personale di ciascun collaboratore;
- tutelare l'integrità personale e professionale dei propri collaboratori da qualunque forma di indebita limitazione dell'espressione professionale e personale;
- rendere edotti i propri collaboratori delle norme di legge e dei principi del presente Codice Etico e garantirne efficacemente l'applicazione, chiarendo che le violazioni rappresentano un eventuale inadempimento contrattuale e/o un illecito disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti;
- segnalare tempestivamente all'OdV qualunque infrazione delle norme di legge o del presente Codice Etico rilevata in prima persona o a lui pervenuta.

Conflitto di interessi tra i membri del Comitato direttivo e/o soci

L'Associazione richiede che i membri del Comitato direttivo e i soci nell'espletamento delle proprie funzioni, non incorrano in situazioni in conflitto di interessi.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità dei soggetti apicali e/o dei soci di assumere decisioni nel migliore interesse della Associazione, deve essere immediatamente comunicata dal dirigente e/o dipendente al proprio responsabile o referente.

La ricorrenza di una tale situazione determina l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione, salvo espressa autorizzazione da parte dello stesso responsabile o referente.

È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità a vario titolo di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno dell'Associazione.

I destinatari del Codice Etico non possono essere beneficiari di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con l'Associazione, salvo quelli che possono essere ricompresi nell'ambito delle

usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore. Prima di accettare un incarico di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione che possa determinare un conflitto di interessi, ciascun iscritto è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile o referente che sottoporrà, se necessario, il caso all'Organismo di vigilanza.

5.7 I PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'ASSOCIAZIONE

I beni materiali della Associazione (quali ad esempio linee telefoniche, hardware e software, accessi alla rete e alla posta elettronica, diritti di brevetto industriali, opere dell'ingegno, beni dell'associazione...) devono esser utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti unicamente l'attività di ricerca svolta per conto dell'associazione.

È, pertanto, vietato (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente) servirsi dei beni associativi per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con gli obiettivi o che comportino comunque rallentamenti operativi.

Non è consentito:

- l'impiego di linee telefoniche dell'ufficio per effettuare conversazioni personali, salvo che per assoluta emergenza;
- l'uso della posta elettronica dell'ufficio per comunicazioni personali e/o svincolate dall'uso lavorativo.

La regolamentazione dei sistemi informatici

L'Associazione può mettere a disposizione dei propri soci, collaboratori una dotazione informatica costituita, secondo le diverse esigenze degli utilizzatori nello svolgimento delle attività loro affidate, da personal computer, notebook, tablet, stampanti, penne ottiche, software, accessori informatici, servizi di accesso alla rete e alla posta elettronica cumulativamente o distintamente tra loro.

Gli utilizzatori devono servirsi di tale strumentazione in modo tale da salvaguardarne la funzionalità e l'integrità, segnalando eventuali malfunzionamenti alle articolazioni preposte agli specifici servizi.

I programmi possono essere installati sulla rete dell'associazione o sui singoli personal computer in dotazione, unicamente da personale e/o tecnici autorizzati dall'Associazione.

In particolare, non è consentito:

- installare programmi non autorizzati e/o privi di regolare licenza, al fine di evitare non solo il rischio di diffondere virus informatici, ma anche le sanzioni a carico dell'Associazione per le eventuali violazioni alle norme a tutela del diritto d'autore;
- scaricare programmi dalla rete, anche tramite download gratuito, senza specifica autorizzazione dell'Associazione e previa ricognizione tecnica delle articolazioni aziendali preposte agli specifici servizi;
- effettuare collegamenti alla rete con modalità difformi dall'architettura informatica prevista, al fine di salvaguardare la sicurezza dell'intero sistema informatico dell'Associazione;
- utilizzare la propria casella di posta elettronica per trasmettere documenti e allegati vari al di fuori della rete informatica associativa, ciò al fine di garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni trattate.

La sicurezza dei sistemi informatici

Al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati in suo possesso, l'Associazione dota i propri sistemi informatici di appositi accorgimenti atti a impedire la libera circolazione delle informazioni o un impiego non appropriato delle stesse.

A tal fine, a ciascun collaboratore vengono attribuiti un identificativo e una password personalizzati e viene consentito l'accesso a determinati programmi *files*, unicamente in considerazione delle mansioni svolte.

Le password (incluse quelle per gli indirizzi email) potranno essere modificate con cadenza minimo trimestrale e depositate in azienda in busta chiusa ed in locale protetto.

I dirigenti, i soci e i collaboratori anche esterni sono tenuti alla segretezza del loro identificativo e della loro password: devono pertanto evitare di divulgare tali dati e devono modificare periodicamente la loro password.

I dirigenti, i soci e i collaboratori, inoltre, non devono lasciare la propria postazione di lavoro senza aver preso tutte le cautele necessarie a impedire che informazioni riservate possano essere visualizzate da soggetti non autorizzati.

5.8 I RAPPORTI ESTERNI

Come già espresso nella parte dedicata ai valori guida, l'IPHNET si prefigge anzitutto la creazione di valore, nella consapevolezza di svolgere un servizio di primaria rilevanza sociale.

Al fine di ottimizzare le proprie attività, l'Associazione cerca di farsi interprete quanto più affidabile dei fabbisogni e delle aspettative dei soci nello specifico ambito di attività e di rendere un servizio corretto, completo, tempestivo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia

Per il miglior conseguimento di tali intenti, si rende necessario pertanto che tutto il personale dell'Associazione sia in grado di decifrare e soddisfare le esigenze e l'obiettivo che ci si è prefissati proponendo soluzioni e strategie improntate alla fattibilità e all'efficacia.

I rapporti con i fornitori

L'Associazione adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri fornitori, accertandosi che questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle esigenze di efficienza e competenza, ma anche ai principi che ispirano il presente Codice Etico.

Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e/o partners l'Associazione si attiene ai seguenti principi:

- non avvalersi di fornitori e/o partners di cui si abbia notizia fondata di collegamenti, diretti o indiretti, ad organizzazioni di natura criminosa e illecita;
- accertarsi che i propri fornitori e interlocutori siano in grado di prestare un servizio di qualità, nel rispetto delle tempistiche e dei prezzi concordati;
- accordare pari opportunità a ciascun interlocutore e fornitore, affinché nella scelta finale non intervengano criteri discriminatori o preferenze personali, ma solo valutazioni imparziali basate sull'effettivo possesso dei requisiti necessari alla fornitura dei beni e/o all'erogazione dei servizi;
- evitare, a qualunque grado e livello, che si verifichi un interscambio inopportuno di favori e regali, al fine di non inficiare la trasparenza e la correttezza dei rapporti che l'Associazione intrattiene con i propri fornitori e partners;
- osservare i principi di trasparenza, completezza e riservatezza di informazione nella corrispondenza verso i fornitori e i partners,

- evitare condizionamenti da terzi estranei all'Associazione, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;
- sensibilizzare i fornitori e i partners al rispetto del presente Codice Etico; ove opportuno, istituire apposite e regolari procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

I rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

L'Associazione IPHNET si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità, per il rispetto della normativa vigente nei settori interessati dalla propria attività.

La Società collabora attivamente mediante i propri Organi, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori esterni nel corso delle eventuali procedure istruttorie.

Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, l'Associazione si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
- agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice Etico, non esercitando attraverso propri Organi, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, pressioni dirette od indirette su responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

L'Associazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni.

A tal fine è vietata ogni condotta che possa a qualunque titolo comportare, direttamente od indirettamente, l'offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto veste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità.

Risultano comunque consentiti, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore, omaggi e forme di ospitalità, compiuti dai destinatari del Codice Etico verso pubblici ufficiali o incaricati di

pubblico servizio, sempre che non siano tali da poter compromettere l'integrità e la reputazione dell'Associazione e/o influenzare l'autonomia di giudizio degli stessi destinatari; tali atti saranno tempestivamente segnalati in ogni caso al previsto Organismo di vigilanza.

Allo stesso modo, i destinatari del Codice Etico possono essere beneficiati di omaggi, liberalità o trattamenti di favore da parte di esterni, compresi i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

5.9 Il trattamento dei dati personali

IPHNET tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.

I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono in linea generale quelli riguardanti l'organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali dell'Associazione, le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.

I dati personali dei quali la Società risulta in possesso nello svolgimento della propria attività, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, sono sempre trattati in modo lecito e corretto.

L'Associazione cede sempre nel rispetto della privacy, allo scopo di ricerca scientifica e di statistica, i dati personali acquisiti.

Il Comitato Direttivo, i soci e i collaboratori dell'Associazione, pertanto, procedono a:

- raccogliere i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- registrare i dati in modo esatto e aggiornarli all'occorrenza;
- verificare che i dati siano pertinenti e completi e che non eccedano rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

- informare l'interessato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati stessi;
- custodire e controllare accuratamente i dati al fine di non incorrere nel rischio di distruggerli o perderli, anche accidentalmente;
- consultare solo gli atti e i fascicoli ai quali sono autorizzati ad accedere e utilizzarli conformemente ai fini della ricerca;
- interdire l'accesso non autorizzato ai dati e il loro trattamento illecito o non conforme alle finalità della loro raccolta;
- distruggere i dati nel caso in cui vengano meno le ragioni della loro conservazione e del loro utilizzo, o nel caso in cui venga ritirata l'autorizzazione al loro trattamento.

5.10 Le linee guida di attuazione del Codice Etico

Il presente Codice Etico, anche in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 231/2001, vieta ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente l'Associazione.

IPHNET è tenuta a rendere edotti i propri Organi, i dirigenti, i soci e i collaboratori, nonché i propri fornitori e i partners, sulle norme e sulle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, applicando le sanzioni previste in caso di violazione

I dirigenti, i soci e i collaboratori dell'Associazione possono fare riferimento al loro diretto responsabile e, ove opportuno, all'apposito Organismo di vigilanza sia per ottenere chiarimenti in merito all'operatività del presente Codice Etico che per denunciarne la sua eventuale violazione.

5.11 IL SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO: SANZIONI

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità dell'Associazione in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.**

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai soci quanto ai collaboratori e ai terzi che operino per conto dell'Associazione, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L'applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

- Regole generali di comportamento

Il comportamento del Comitato Direttivo e dei soci dell'Associazione, di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza e delle altre controparti contrattuali di IPHNET, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

In particolare, le regole di comportamento prevedono che:

- il Comitato Direttivo, i soci, i collaboratori non devono porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;
- nelle relazioni intercorrenti con/fra i soci, i collaboratori è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Comitato Direttivo;
- i soci devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi;
- i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. E' espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non

supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Soci, Collaboratori che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all' OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;
- nessun tipo di pagamento superiore agli € 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura. Eventuali pagamenti per piccoli importi effettuati per cassa ed eccedenti il valore di € 999,99 (novecentonovantanove/00) devono essere espressamente autorizzati dal Comitato Direttivo con informativa all'OdV;
- è espressamente vietata l'elargizione in denaro a pubblici funzionari;
- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Associazione.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l'immagine dell'Associazione.

I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni.

In particolare:

- i rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da persone con un esplicito mandato da parte della Società, identificabile con il sistema di deleghe in essere nell'Associazione;
- devono essere rispettati, da parte degli operatori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi;
- è consentito ai Soci l'esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all'OdV in caso di ostacolo o rifiuto;

- le elargizioni e i lasciti testamentari vanno utilizzati sempre perseguendo lo scopo dell'Associazione.

Sanzioni

I comportamenti tenuti in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come **illeciti disciplinari**.

I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne, sono quelli di seguito elencati:

- incorre nei provvedimenti di **RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE**, il socio che violi le procedure interne previste dal presente Modello. (Ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello). La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva.
- incorre nel provvedimento di **ESPULSIONE DIRETTA** il socio che nell'espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigente.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Comitato Direttivo, l'OdV informerà l'assemblea degli Associati.

Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati all'Associazione da un rapporto contrattuale, in violazione delle previsioni del D.Lgs 231/2001 e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare **l'applicazione di penali**, fatta salva l'eventuale richiesta di **risarcimento** qualora da tale comportamento derivino danni all'Associazione. Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

A tal fine è consigliabile prevedere l'inserimento nei contratti di specifiche

clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una **dichiarazione unilaterale** di certificazione da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

CONTROLLI

L'Associazione vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei compiti posti in essere, intervenendo ove necessario con azioni correttive.

- Controlli interni

L'IPHNET, attraverso il proprio management operativo (Ufficio Pianificazione e Controllo) opera affinché l'attività associativa sia continuamente monitorata ed ispirata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, assicurando la conformità degli adempimenti alle normative interne ed esterne.

È politica dell'Associazione diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire o verificare le attività dell'associazione con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni associativi, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente tutti i collaboratori della

IPHNET, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Nell'ambito delle loro competenze, i collaboratori sono tenuti ad essere partecipi del sistema di controllo aziendale.

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni associativi (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta.

Nessun collaboratore può fare uso improprio dei beni, delle risorse del know how della IPHNET ovvero consentirlo a terzi.

Il Controllo Interno, a seguito dell'attività di monitoraggio, informa con tempestività i competenti Organi o Funzioni aziendali (ovvero, all'occorrenza il Comitato Direttivo) circa le violazioni del Codice Etico emerse, in ordine all'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Management e collaboratori sono tenuti al rigoroso e puntuale rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

Il mancato, ovvero il non puntuale rispetto delle indicazioni impartite, dà luogo alla conseguente assunzione diretta, da parte dei prefati soggetti, delle responsabilità civili e penali da esso nascenti.

Ciascuno è tenuto a dare tempestiva segnalazione ai propri Responsabili e alla Direzione Generale di qualunque notizia o ipotesi di comportamento omissivo posto in essere all'interno dell'Associazione.

La mancata o intempestiva segnalazione di tali notizie e/o ipotesi di comportamenti costituisce grave violazione dell'obbligo di buona fede e fedeltà e può dar luogo ad autonoma contestazione a carico del soggetto informato ed inadempiente.

Il presente documento si intende immediatamente operante ed applicato alla generalità dei soggetti, e costituisce, in armonia con la vigente normativa e nei limiti contrattuali imposti, atto integrativo del Codice Disciplinare di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.

La violazione delle norme e dei principi indicati nel presente Codice Etico, e l'inottemperanza di quanto previsto e statuito dal D.Lgs. 231/01 e dal Codice Disciplinare, pregiudicano il rapporto fiduciario e professionale intercorrente tra Associazione e collaboratori.

L'osservanza del codice rappresenta, invero, parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori nei confronti dell'Associazione che, pertanto, in caso di inadempimento provvederà ad applicare immediatamente le dovute sanzioni,

proporzionate alla gravità della violazione commessa, fermo restando l'applicazione di tutto quanto civilmente, penalmente e amministrativamente previsto per l'illecito eventualmente compiuto dal collaboratore, riservandosi la più ampia tutela dei propri diritti ed interessi.

I provvedimenti e le sanzioni che l'Associazione intenderà applicare, saranno sempre adottati in conformità alle disposizioni di legge.

5.12 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO

• Formazione degli iscritti all'Associazione.

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto associativo deve essere assicurata mediante la **pubblicazione sul sito della Associazione e l'invio, tramite e-mail**, a tutti i partecipanti e gli iscritti alla IPHNET, del relativo testo.

Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa associativa.

Gli **interventi formativi** prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- con incontri dedicati;
- mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria e l'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le

evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Per tutti i nuovi iscritti verrà **consegnata una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello presente sul sito aziendale. (cfr. All.1)**

Ai fini di una adeguata attività di informazione e formazione, la Direzione del Personale provvederà a curare la diffusione del Modello.

La formazione dei soggetti non qualificabili come soci dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con **i responsabili** delle aree interessate, provvederà a definire un'**informativa specifica** a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato dalla IPHNET.

IPHNET potrà, inoltre:

- fornire ai soci e ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo;
- inserire nei contratti riferimenti al vigente modello organizzativo.

6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 ("Modello") e del Codice Etico in esso contenuto e di cui è parte integrante, viene istituito l'Organismo di Vigilanza, **organo esterno alla IPHNET**, a cui è affidato il **compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l'aggiornamento.**

6.1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di vigilanza

In base alle previsioni del Decreto l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo esterno all'Associazione (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto) e diverso dal Comitato Direttivo o dei Soci. In

considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e delle modifiche apportate alle Linee Guida di Confindustria, la migliore scelta dell'organo cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo è stata individuata in una struttura composta da:

Sede ODV c/o Avv. Davide Ferrazzano
in Salerno, Via Diaz n. 22

- Avv. Davide Ferrazzano – Presidente;
- Dott. Massimo Alloj – organo esterno;
- Dott. Michele D'Alto – organo interno.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono risultate essere, in base anche ad un confronto con le altre funzioni dell'Associazione, come le più adeguate per far assumere all'Organismo di Vigilanza i **requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione** che il decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

Per una piena aderenza ai dettami del decreto, **l'Organismo di Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici dell'Associazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati** mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne sono stabiliti i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

6.2 Funzioni e poteri dell'OdV.

6.2.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello

All'OdV è affidato il **compito di vigilare:**

- sull'osservanza del Modello da parte di soci, consulenti;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'Associazione ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Sull'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni associative e/o normative, ovvero a

significanti evidenze derivanti dall'attività descritta precedentemente. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo. All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

All'OdV sono, altresì, affidati i **compiti di**:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo associativo;
- verificare periodicamente l'attività associativa ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare , nell'ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi associativi;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV;
- coordinarsi con le altre unità organizzative associative per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l'OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione e sarà costantemente informato dal management sulle attività associative a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'OdV è **responsabile** per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con il Comitato Direttivo della IPHNET per acquisire ulteriori elementi di indagine.

6.2.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel Modello, vi sono i seguenti:

- a) controllo sull'effettività del Modello, e parimenti del Codice Etico, con verifica della coerenza tra prassi e comportamenti concretamente adottati e obblighi e procedure previste nel Modello;
- b) disamina in merito alla adeguatezza del Modello (e quindi del Codice Etico), ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti contrari alle disposizioni del Modello (e quindi del Codice Etico);
- c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello (e quindi del Codice Etico);
- d) aggiornamento ed adeguamento del Modello (e quindi del Codice Etico) in ragione dello sviluppo della disciplina normativa applicabile con riferimento alla conduzione dell'Associazione;
- e) verifica delle situazioni di violazione del Modello (e quindi del Codice Etico);
- f) esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure associative allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello (e quindi con il Codice Etico).

6.3 Comunicazione e formazione

È compito dell'Organismo di Vigilanza assicurarsi che il Codice Etico ed il Modello siano portati a conoscenza di tutti i destinatari e, in misura massima possibile, anche degli Interlocutori Esterni.

In tal senso la IPHNET predispone apposite ed idonee attività informative.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti associativi rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Si vedano ad integrazione del presente paragrafo i punti 4.3) e 5.12) del presente Modello.

6.4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza situazioni, fatti, attiche, nell'ambito dell'Attività Associativa, si pongano in violazione delle disposizioni del Codice Etico.

A tal fine è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o pec all'ODV **(ALL. 4)**

6.5 Le violazioni del Codice Etico

Si veda ad integrazione del presente paragrafo il punto 5) del presente Modello. L'Associazione considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice Etico e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della IPHNET.

Nel caso in cui venga accertata la violazione del Codice Etico da parte Comitato Direttivo, l'Organismo di vigilanza deve immediatamente riferirlo all'Assemblea degli associati o al Collegio Sindacale qualora presente.

Qualora a violare le norme del Codice Etico sia un socio/collaboratore della Società, i provvedimenti e le relative sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati dalla IPHNET nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, come disciplinato dal vigente **Codice disciplinare.**

Le violazioni del Codice Etico verranno tempestivamente contestate dalla IPHNET con comunicazione verbale e/o scritta.

La contestazione verbale verrà effettuata durante riunioni di apprendimento con altri soci e su fattispecie note e definite.

Le contestazioni scritte verranno consegnate a mezzo raccomandata a mano e/o notificate via email.

Il destinatario ha 5 giorni di calendario dalla ricezione della contestazione per far pervenire alla IPHNET le proprie difese scritte che verranno valutate prima di procedere all'eventuale irrogazione di sanzione.

Se i comportamenti trasgressori del Codice Etico dovessero imputarsi a fornitori, partners e interlocutori terzi, l'Associazione ha facoltà di risolvere il rapporto con essi o comunque di recedere, senza essere tenuta al versamento di indennizzi o risarcimenti, anche senza preavviso ed attraverso decisione assunta da soggetto

munito dei necessari poteri. Nelle medesime circostanze, di contro, l'Associazione potrà esigere un risarcimento per i danni eventuali.

6.6 Documentazione dell'attività dell'OdV

L'OdV trasmetterà copia delle proprie relazioni al Comitato Direttivo.

Può rivolgere comunicazioni al Presidente ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e, comunque, l'OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività per il Comitato Direttivo avente ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Associazione sia in termini di efficacia dei Modelli;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con il Comitato Direttivo devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo.

6.7 Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all'audit plan approvato dal Comitato Direttivo.

Al termine delle verifiche sarà stilato un **rapporto** che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre al Presidente.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

6.8 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

Tutti gli associati e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Associazione nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la IPHNET, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi

generali e del Codice etico previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.(cfr. All.4)

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni associative nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice etico e dalle procedure associative.

In linea con l'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), ed indirizzate all'Avv. Davide Ferrazzano all'indirizzo di posta elettronica certificata (avv.davideferrazzano@pec.it) o per raccomandata A/R presso lo studio legale Ferrazzano con sede in Via Diaz n. 22, 84122 Salerno.

In caso di richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione del presente Modello e/o commissione o tentativo di commissione di uno dei reati presupposti è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o pec all'ODV (**ALL.5**).

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna.

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI SOCI

7.1 Principi generali

La selezione, la formazione e la costante informazione degli appartenenti all'Associazione e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione associativa, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di IPHNET, nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

Al momento del pagamento della quota associativa tutti i soci sottoscrivono dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello **(cfr.All.1)**

7.2 Selezione dei soci

Le funzioni della IPHNET preposte alla gestione dell'Associazione dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, l'IPHNET dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

Le scelte in merito alle esigenze di aumento del numero di addetti vengono effettuate a valle di un'approfondita analisi dei fabbisogni aziendali, in modo da poter effettuare con chiarezza l'analisi della posizione e del profilo professionale ricercato.

7.3 Formazione ed informazione del personale

Annualmente vengono pianificati ,sulla base dei fabbisogni formativi emersi, i

corsi da effettuarsi nel corso dell'anno.

L' INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli addetti avviene in occasione:

- dell'ingresso;
- del cambio di progetto di ricerca;
- di modifiche ai processi;
- di modifica della normativa di riferimento
- di modifica di documenti per aggiornamento o miglioramento.

Tutte le persone che operano nell'Associazione sono coinvolte in **processi di formazione continua** riguardanti competenze tecnico specifiche ed ogni anno IPHNET organizza un Congresso Nazionale a partecipazione gratuita attraverso cui promuovere la discussione scientifica in materia di Ipertensione Polmonare e la diffusione dei risultati raggiunti dalla ricerca.

Si tratta di dibattiti su temi clinici controversi che riguardano un confronto tra esperti di Ipertensione Polmonare facenti parte sia della comunità scientifica nazionale, sia internazionale.

Inoltre, ai fini dell'attuazione del presente Modello, la formazione, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, è gestita da un collaboratore esterno. Viene data particolare attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, su apposita bacheca dedicata agli associati.

La diffusione del Modello e l'informazione degli Associati in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione della IPHNET. In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa al momento del pagamento della quota associativa e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per facilitare la diffusione, il Modello e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito intranet dell'Associazione e tale pubblicazione verrà comunicata al personale.

L'attività di formazione ed informazione riguarda tutti gli associati.

Sono, inoltre, visionabili ed esposti il:

- codice disciplinare.
- documenti relativi a “privacy”, “politica sicurezza”, con particolare riferimento ai comportamenti vietati, a quelli viceversa doverosi e con esplicita descrizione delle sanzioni previste.

In questa fase viene fatta firmare al nuovo associato una dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello (**cfr. ALL. 1**).

8. INFORMATIVA AI SOCI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI

8.1 Selezione

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione e rispetto del presente Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

In particolare, ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscono alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti e che consentano all'azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per IPHNET di richiedere gli eventuali danni subiti.

8.2 Informativa e pubblicità

Sono fornite ai soggetti esterni all'Associazione (agenti, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) da parte dei responsabili del Comitato Direttivo aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'OdV apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello e del Codice etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice

etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti associativi. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Ove possibile l'IPHNET cercherà di ottenere l'impegno dei collaboratori esterni all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico proponendo loro la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza ed accettazione relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni con l'invito alla visione ed al rispetto di quanto contenuto nel presente Modello e dei relativi allegati consultabili sul sito aziendale.

II PARTE SPECIALE

1 Attività esposte al rischio reato

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Associati e dagli Organi Sociali di IPHNET, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi *Partners* come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni associative che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'Associazione IPHNET adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

1.1 Aree di rischio

Per integrare la fattispecie di illecito ascrivibile all'Associazione occorre che il reato sia commesso da un soggetto che abbia un rapporto qualificato con l'ente medesimo. Detto presupposto è stato previsto a salvaguardia del principio costituzionale della responsabilità penale personale di cui all'art. 27 Cost., ritenuto applicabile anche alla materia dell'illecito penale-amministrativo dalla relazione governativa che individua nella teoria della immedesimazione organica il fondamento concettuale attraverso il quale superare le critiche relative al divieto di responsabilità per fatto altrui, secondo una logica in base alla quale se gli effetti civili degli atti compiuti dall'organo si imputano direttamente all'ente, altrettanto deve accadere per le conseguenze penali o amministrative degli illeciti da questi commessi nell'interesse dell'ente medesimo.

La stessa relazione governativa individua, peraltro, accanto al rapporto di immedesimazione organica, il rapporto di dipendenza come ulteriore fattore in grado di impegnare la responsabilità anche dell'Associazione non profit quando i soci agiscano nell'ambito dei compiti ad essi devoluti e quindi compiano un'attività destinata a riversarsi nella sfera giuridica dell'Associazione ulteriormente precisando che ciò avviene quando gli associati agiscano "per conto dell'associazione", così da evocare anche l'istituto della rappresentanza.

La categoria dei soggetti in posizione subordinata e la loro inclusione tra i soggetti che possono impegnare la responsabilità dell'Associazione in caso si rendano autori di reati è stata giustificata nella relazione governativa con l'intento di perseguire una efficace politica criminale di contenimento degli illeciti che tenesse conto della frammentazione delle fondamenta operative degli enti e, quindi, della possibilità che molti o la maggior parte dei reati perpetrati nell'interesse dell'ente potesse essere commessa da soggetti non apicali e quindi non coinvolgesse l'ente.

Si è osservato che, in ogni caso, il presupposto dell'interesse dell'ente/associazione consente di eliminare quelle situazioni di marginalità, nell'economia complessiva dell'attività delittuosa compiuta dal sottoposto.

Infatti, il riconoscimento della posizione qualificata in capo ai soli subordinati per i quali vi è diretta sottoposizione alle funzioni di controllo e vigilanza dei soggetti apicali e la conseguente esclusione di rilevanza ai reati commessi da individui solo indirettamente controllati, consentono di escludere situazioni in cui l'operato del singolo, pur compiuto nell'interesse dell'ente/associazione, avvenga a livelli talmente bassi nella catena gerarchica da doversi ritenere frutto di una autonoma scelta della persona fisica, scarsamente controllabile dai vertici aziendali, quindi non espressiva della politica aziendale medesima.

Tuttavia, la mancanza di ogni restrizione legislativa in ordine alla fonte dell'obbligo di vigilanza e controllo consente di attribuire rilievo, ove rispettose di norme di grado superiore (legislativo o regolamentare), non solo alle norme interne dell'associazione, datesi nel rispetto dell'autonomia privata ed espresse nel suo organigramma, ma anche a fonti contrattuali con le quali il Comitato Direttivo abbia conferito incarichi per conto dell'Associazione a consulenti esterni o ad incaricati non associati dell'ente/associazione che, in forza del vincolo contrattuale (o delle norme imperative o suppletive che disciplinano quel vincolo), debbano considerarsi sottoposti alla vigilanza e al controllo dei vertici dell'ente .

I presupposti fondamentali della responsabilità dell'Associazione vanno individuati nella commissione di un reato presupposto, nella posizione qualificata dell'autore nell'ente/associazione e nell'interesse o vantaggio dell'associazione medesima alla sua perpetrazione.

Proprio per il suo ruolo fondamentale nella definizione dello schema dell'illecito, la norma è stata definita nella Relazione governativa, insieme ai successivi artt. 6 e 7 , come "il cuore della parte generale del nuovo sistema".

In particolare, l'art. 5 specifica i criteri di imputazione della responsabilità sul piano oggettivo, attraverso il riferimento alla posizione qualificata dell'autore del reato e all'interesse o vantaggio dell'ente/associazione, mentre gli artt. 6 e 7 specificano i criteri predetti sul piano soggettivo, delineando un modello di organizzazione dell'ente per la prevenzione degli illeciti e sottintendendo una colpa in organizzazione in caso di deficienze al riguardo.

In giurisprudenza è stata riconosciuta, in talune decisioni riguardanti la sussistenza dei gravi indizi dell'illecito per l'applicazione di misure cautelari interdittive, la qualifica di elementi costitutivi della fattispecie di illecito ai presupposti rappresentati dalla commissione del reato presupposto, dalla posizione qualificata dell'autore e dall'interesse o vantaggio dell'ente, distinguendosi dagli elementi costitutivi positivi gli elementi impeditivi dell'illecito, rappresentati dall'adozione ed efficace implementazione di idonei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, con il riconoscimento di oneri probatori in capo all'ente/associazione per gli elementi impeditivi.

E' stata, altresì, riconosciuta l'autonomia dell'illecito rispetto al reato, rimarcandosi che "l'ente non è autore del reato ma di un comportamento differente e ben distinto dal medesimo" [g.i.p. Trib. Milano, 25.1.2005, RS 2005, 1441].

I due termini, "**interesse**" e "**vantaggio**", vengono ritenuti distinti dalla relazione governativa, che assume il termine "interesse" come marcato soggettivamente e suscettibile di una verifica ex ante, e il termine "vantaggio" come marcato oggettivamente, nel senso di ottenimento di un risultato tale da implicare una verifica ex post.

L'uso disgiuntivo dei due termini, ben rappresentato dalla particella "o" usata nell'enunciato normativo, si ricava altresì dalle successive norme di cui agli artt. 12 e 13 in materia di riduzione della sanzione pecuniaria e di esclusione di sanzioni

interdittive, che prevedono la possibilità di configurare la responsabilità dell'ente pur in assenza di un suo vantaggio.

L'autonomo significato dei due termini, "interesse" e "vantaggio", è poi stato riconosciuto sia dalla giurisprudenza di merito [Trib. Milano, 14.12.2004, *FI* 2005, 539] sia da quella di legittimità [Cass. II sez. 20.12.2005, *GD* 2006, n. 15, 59], allorché si è precisato che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi potendosi distinguere "un interesse a monte della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente non più realizzata – in conseguenza dell'illecito, rispetto a un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato *ex ante* dall'agente.

Deve pertanto riconoscersi, in base a una lettura sistematica delle norme, avvalorata dalle interpretazioni giurisprudenziali sul punto, che l'interesse o il vantaggio dell'ente/associazione rappresentino presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un rispettivo ambito applicativo.

L'interesse o il vantaggio dell'ente vengono considerati dalla disposizione come fondanti la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi, con il limite (segnato dal comma 2) del caso in cui l'interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata nell'ente sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Si è così sottolineato come nell'ambito dell'art. 5 possano individuarsi un interesse dell'ente, un interesse esclusivo di terzi o di persone fisiche e un interesse misto dell'ente e di persone fisiche o di terzi.

Non essendo stato riconosciuto alcun effetto esimente al "vantaggio" esclusivo dell'autore del reato o di terzi, ma solo all'"interesse esclusivo" di detti soggetti, deve ritenersi che la disposizione ammetta la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'ente non consegua alcun vantaggio ovvero quando vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi purché l'ente abbia un interesse, eventualmente concorrente con quello di terzi, alla commissione del reato perpetrato da soggetti in posizione qualificata nella sua organizzazione [Trib. Milano, 14.12.2004, *FI* 2005, 539; in termini più sfumati C II 20.12.2005, *GD* 2006, n. 15, 59].

Nulla esclude, peraltro, che anche il vantaggio, al pari dell'interesse, possa essere vantaggio misto di più enti, nel senso che il reato faccia conseguire vantaggi ad una pluralità di enti anche in misura diversa tra loro [g.i.p. Trib. Bari, 18.4.2005, in www.rivista231.it].

La precisazione delle nozioni di interesse e vantaggio va condotta sulla base del lessico e delle opposizioni linguistiche utilizzate dal legislatore all'interno del decreto legislativo, nel cui ambito i due termini vanno perciò integrati con quello di "profitto", pure utilizzato a diversi fini nello stesso testo normativo.

Dalla comparazione dei diversi termini utilizzati e dei diversi significati ad essi riconoscibili, a seconda delle norme del decreto legislativo che li usano, può riconoscersi, sulla base dell'ipotesi della coerenza lessicale del legislatore (valida quanto meno all'interno del decreto legislativo), che il concetto di vantaggio si differenzia da quello di interesse per il valore di finalizzazione all'utilità di quest'ultimo e per il riferimento al conseguimento di un risultato del primo.

Peraltro, deve altresì tenersi presente che il legislatore dimostra di distinguere il concetto di vantaggio da quello di mero profitto, usando quest'ultimo termine quando intende riferirsi a un risultato economico positivo.

Il termine vantaggio è quindi più ampio e non presuppone necessariamente il conseguimento di un'utilità economica, ma può anche tradursi nell'acquisizione di particolari posizioni di superiorità o di accrescimento del potere dell'ente.

In altre parole, l'interesse e il vantaggio possono essere anche non patrimoniali, distinguendosi per la mera potenzialità o finalizzazione al conseguimento del risultato del primo e per l'effettività del risultato di fatto conseguito dell'altro.

Il profitto condivide poi con il vantaggio il fatto di consistere in un risultato conseguito, ma si differenzia da quest'ultimo per la sua natura necessariamente patrimoniale.

In giurisprudenza è stato riconosciuto che il vantaggio si riferisca a un risultato conseguito, mentre l'interesse rappresenta la finalizzazione all'utilità.

Tuttavia, sia il risultato ottenuto sia la finalizzazione al suo conseguimento vengono marcati in termini di "acquisizione economica" [Trib. Milano, 14.12.2004, *FI* 2005, 539] oppure di "locupletazione" [Cass., II sez., 20.12.2005, *GD* 2006, n. 15, 59], trascurandosi l'ipotesi, non conferente ai casi concreti esaminati, di interessi o vantaggi non patrimoniali.

I caratteri essenziali dell'interesse sono stati perciò individuati: nella sua oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore; nella sua concretezza, intesa come iscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici ed astratti ma realmente

sussistenti, a salvaguardia del principio di offensività; nella sua attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato compiuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come di mero pericolo.

L'oggettività, la concretezza e l'attualità dell'interesse si ricavano da una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: infatti, in assenza dei predetti caratteri dell'interesse, l'ente non sarebbe punito per un "fatto", ma per una mera congettura sul suo possibile verificarsi e, quand'anche questo effettivamente si verificasse successivamente, si punirebbe l'ente per un "fatto" che, al momento della sua realizzazione, non costituiva illecito ai sensi della legge in vigore, in quanto il reato compiuto non corrispondeva ad alcun interesse dell'ente, interesse necessario per l'integrazione dell'illecito; tutto ciò si porrebbe in palese contrasto con il principio di legalità codificato al precedente art. 2 del decreto legislativo, con conseguente irrazionalità di disciplina censurabile anche in punto di legittimità costituzionale; simile conclusione risulta da evitare in forza del principio dell'interpretazione utile, secondo cui gli enunciati vanno interpretati nel senso in cui possano produrre effetti piuttosto che in quello in cui non ne producano (anche per effetto di dichiarazione di incostituzionalità).

In considerazione della rilevata non esclusività dell'interesse in capo all'ente si è poi riconosciuto che il vantaggio dell'ente possa essere anche indiretto, cioè mediato da risultati, fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'ente: anche in queste ipotesi, peraltro, l'interesse deve avere carattere diretto, nel senso che il vantaggio indiretto deve costituire l'oggetto di una finalizzazione obiettiva, concreta e attuale al raggiungimento (anche futuro e incerto) di un risultato che sia, quanto meno, "anche" proprio dell'ente a cui è contestato l'illecito [Trib. Milano, 14.12.2004, *FI* 2005, 539].

Altri richiedono invece la necessaria presenza di un vantaggio diretto dell'ente, seppur riconoscendolo anche nella forma di vantaggi compensativi fra diversi enti.

La non esclusività dell'interesse dell'ente (la cui responsabilità può essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 12, anche nel caso di concomitanti e prevalenti interessi di terzi), nonché la possibilità di riconoscere un interesse dell'ente senza vantaggio di questi (sempre in forza del citato art. 12) costituiscono il fondamento sul quale è stata

costruita la possibilità di ravvisare il requisito dell'interesse *ex art. 5* per i "gruppi societari" o, più genericamente, per i "gruppi di enti".

Il tema, ignorato nella relazione governativa e non oggetto di una espressa disciplina nel decreto legislativo, si è immediatamente e reiteratamente posto in giurisprudenza, in considerazione della frequenza del fenomeno nella realtà pratica.

Estremamente ricorrenti si sono, infatti, rivelate le ipotesi in cui il reato, commesso da un soggetto in posizione qualificata in un ente, nel nostro caso nell'associazione, fosse perpetrato per far conseguire un vantaggio immediato a un altro ente facente parte del medesimo "gruppo", come nel caso di corruzione di un pubblico ufficiale per far conseguire appalti ad altro ente del medesimo gruppo cui appartiene l'ente nel quale l'autore del reato ha una posizione qualificata, oppure come nel caso di truffe aggravate ai danni di enti pubblici per far conseguire indebiti finanziamenti o vantaggi fiscali a favore di enti/associazione del gruppo di cui fa parte quello in cui l'autore del reato riveste una posizione qualificata.

Si è immediatamente posto in dottrina il problema della espansione della responsabilità in capo a tutte le società facenti parte di una medesima "aggregazione" o "gruppo", rilevandosi immediatamente come un primo argine legislativo sia costituito dal fatto che la responsabilità della società/associazione sia legata alla sussistenza di un rapporto qualificato tra ente e autore del reato, con la conseguenza che la responsabilità non potrebbe mai essere estesa ad enti/associazione nei quali l'autore del reato non rivesta una posizione qualificata ai sensi dell'art. 5.

Del resto, l'esistenza di tali limiti alla misura del coinvolgimento di enti di un medesimo gruppo sulla base dell'appartenenza qualificata dell'autore del reato all'ente/associazione ritenuto responsabile era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito [Trib. Milano, 14.12.2004, *FI* 2005, 539].

Peraltro, quella medesima dottrina ha acutamente osservato come tale argine risulti facilmente aggirabile attraverso il ricorso alla categoria dell'omesso impedimento del reato altrui *ex art. 40 c. 2 c.p.* integrata con la figura del concorso di persone mediante omissione, quanto meno con riferimento all'ente capo-gruppo o alla holding, nel senso che potrebbe facilmente essere ravvisato in capo ai soggetti apicali o ai sottoposti dell'ente/associazione capo-gruppo una posizione di garanzia rispetto ai reati commessi dai soggetti apicali o dai sottoposti degli enti controllati, con conseguente obbligo giuridico di impedire l'evento-reato commesso nella società controllata e con conseguente responsabilità a titolo di concorso anomalo mediante

omissione dei dirigenti della controllante nei reati commessi da soggetti in posizione qualificata negli enti controllati.

Si finisce in tal modo per riconoscere la centralità e la preminenza del requisito dell'interesse come presupposto e limite della estensione della responsabilità di gruppo in ordine agli illeciti dipendenti da reato.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale [G.I.P. Trib. Milano, 20.9.2004, *FI* 2005, 556] la responsabilità dell'ente/associazione, per illecito dipendente da reato che ha avvantaggiato altro ente facente parte di un medesimo aggregato, si fonderebbe proprio sul riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico generale di un "interesse di gruppo", ricostruibile attraverso le norme civilistiche in materia di bilancio consolidato, di responsabilità di gestione e di direzione e coordinamento di società (dettate dalla riforma del diritto societario negli artt. 2497 ss. c.c.), nonché attraverso gli orientamenti già manifestati dalla giurisprudenza civile in materia di tassazione della remissione del debito infragruppo, di revocabilità fallimentare della cessione gratuita infragruppo e di fideiussioni infragruppo.

L'interesse di gruppo, riconosciuto come rilevante dall'ordinamento (seppure in altri settori), sarebbe perciò comune a tutti gli enti/associazioni facenti parte di un medesimo aggregato e come tale integrerebbe il presupposto dell'interesse per tutti gli enti del gruppo, consentendo la contestazione a ciascun ente della responsabilità per illecito dipendente da reato purché l'autore, all'epoca della sua perpetrazione, rivesta una posizione qualificata all'interno dell'ente/associazione cui viene mossa la contestazione, con conseguente indiscriminata espansione della responsabilità nel "gruppo" sulla base di rapporti ricostruibili su base prettamente formale, quali il controllo o il collegamento azionario, i poteri connessi a cariche ricoperte nella controllante o la natura di holding di uno degli enti coinvolti.

Questa giurisprudenza distingue peraltro l'ipotesi della holding pura, che non svolge alcuna attività di produzione o di scambio, da quella che svolge anche attività di direzione e coordinamento delle controllate, ravvisando solo in quest'ultimo caso la responsabilità della controllante per i reati commessi a vantaggio della controllata, giacché solo in tal caso il reato potrebbe ritenersi connesso ad una carica ricoperta nella controllante.

In base a un secondo orientamento giurisprudenziale [Trib. Milano, 14.12.2004, *FI* 2005, 539] non è tanto il riferimento a norme e criteri formali di carattere civilistico,

previsti solo per le società commerciali e per fini diversi da quelli in esame, a fondare la responsabilità degli enti facenti parte di un medesimo aggregato.

Tanto meno è la ripartizione futura e incerta di utili a costituire il discrimine dell'estensione di responsabilità, trattandosi di fenomeno che attiene al diverso requisito del vantaggio, che potrebbe anche non ricorrere pur sussistendo l'interesse fondante la responsabilità dell'ente per l'illecito.

Questa giurisprudenza ritiene, invece, che, a fondare la responsabilità dell'ente/associazione nel cui ambito occupi una posizione qualificata l'autore del reato commesso per far conseguire vantaggi ad altri enti, sia l'esistenza di legami o nessi tra gli enti coinvolti che non consentano di ritenere l'ente favorito come "terzo", ciò in considerazione dei riflessi che le condizioni di un ente hanno sulle condizioni dell'altro e del fatto che il reato sia oggettivamente destinato a soddisfare l'interesse di più soggetti, tra i quali rientri l'ente in cui l'autore del reato occupa una posizione qualificata.

In questo medesimo filone va ricondotta anche la giurisprudenza [G.I.P. Trib. Torino, 28.1.2004, *Rasse* 2006, 1, 187] che ha escluso la configurabilità dell'illecito a carico delle c.d. "società cartiere" o società "scatole vuote" per mancanza dei presupposti oggettivi dell'interesse o del vantaggio, trattandosi di enti costituiti al fine esclusivo di far conseguire guadagni alle persone fisiche imputate dei reati e destinati quindi a essere sfruttati come intermediari fittizi, che operano in perdita e accumulano debiti verso l'erario, rappresentando così uno strumento imprescindibile per la riuscita di un'operazione illecita che non può però dirsi realizzata nell'interesse o a vantaggio dei predetti enti collettivi, ma solo nell'interesse esclusivo delle persone fisiche autrici del reato.

Secondo questi orientamenti l'argine alla diffusione della responsabilità nel gruppo è quindi rappresentato, oltre che dalla posizione qualificata dell'autore del reato nell'ente, dal limite negativo normativamente previsto per la configurabilità di un interesse rilevante ai fini della contestazione dell'illecito, quello cioè della possibilità di riconoscere nel singolo caso concreto una posizione di terzietà dell'ente (facente parte del gruppo) rispetto alla commissione del reato.

Il fenomeno dell'estensione della responsabilità ai "gruppi di società" è quindi solo un caso particolare di sussistenza di quel tipo di interesse chiamato "misto" che può riguardare tanto il caso delle *holding* (o in generale il fenomeno del controllo o del

collegamento azionario) quanto altri fenomeni che consentono di ravvisare in concreto un nesso rilevante tra enti, anche diversi dalle società di capitali.

Tale nesso può, pertanto, essere costituito, non solo e non tanto da qualificate partecipazioni nel capitale, ma anche da qualificate partecipazioni nell'amministrazione (come nel caso dei consigli di amministrazione concatenati in cui i medesimi soggetti fanno parte degli organi amministrativi di più enti), oppure da accordi negoziali con i quali si instaurano rapporti duraturi se non organizzazioni comuni a più enti (come nel caso delle joint venture o degli accordi di licenza o di fornitura), oppure ancora da rapporti finanziari (ad esempio di debito-credito tra banche ed enti), ovvero da dominio occulto degli enti da parte di un medesimo soggetto.

Si ritiene perciò che a limitare indebite estensioni di responsabilità in capo ad enti facenti parte del medesimo aggregato, oltre alla posizione qualificata dell'autore del reato (che consente di ravvisare un controllo dell'ente sull'operato dell'agente), non sia il ricorso a criteri astratti e formali quali le qualificate partecipazioni azionarie di un ente nell'altro (e perciò la ricostruzione di un "interesse di gruppo" limitato ai soli "gruppi societari" e ancorato a dati meramente esteriori), bensì la verifica di nessi o cointeressenze concrete tra enti che, per fondare l'interesse rilevante ai fini della integrazione dell'illecito, devono avere gli stessi caratteri che l'interesse *ex art. 5* deve avere in generale, cioè oggettività, concretezza e attualità: simili cointeressenze possono essere manifestate da una pluralità di indici diversi oltre a quelli del controllo azionario.

In questo senso non si tratta di una "estensione" di responsabilità al "gruppo", ma semplicemente della responsabilità diretta dell'ente" per le sue "cointeressenze" con altri enti o con persone fisiche, di tal che il problema diventa non tanto giuridico quanto fattuale, di accertamento cioè della effettiva sussistenza di dette cointeressenze, da valutare alla luce delle norme del decreto legislativo e non rispetto a quelle civilistiche stabilite per altri scopi e ad altri effetti.

1.2 Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento ed il mantenimento dei propri modelli organizzativi e di controllo, sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le

principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

I risultati dell'attività di mappatura, hanno consentito l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato e possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come sensibili.

1.3 Riepilogo attività svolta

Per individuare le aree di rischio si è proceduti ad individuare il funzionamento dell'Associazione nonché all'analisi dei questionari informativi che sono stati sottoposti al Comitato Direttivo. (All.6)

2. SINGOLI REATI

2.1 REATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

I reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A.

Il rapporto tra IPHNET e la P.A., in considerazione dell'attività effettivamente svolta deve essere delimitata secondo le seguenti linee guida.

Esistono dei documenti esplicativi in merito alla qualità dei servizi offerti dall'Associazione ed è possibile ottenere dei fondi per l'attività di ricerca, unico scopo a cui l'IPHNET ambisce.

I possibili reati che derivano da tali rapporti sono i seguenti:

Articolo 123 D.Lgs. 219/2006: Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura.

1. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.

2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.

3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma.

La violazione di questo divieto è punita dal successivo art. 147, comma 5 - con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da €400,00 a €1.000,00.

Trattasi, a ben vedere, di contravvenzione prodromica rispetto al tradizionale reato di “comparaggio” previsto dal T.U.L.S., che è stata introdotta dal legislatore (già con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 11, poi abrogato dal D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 158, comma 1) a tutela anticipata della correttezza dell'attività promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente della salute dei cittadini.

Tale reato, qualora ricorra, non determinerà responsabilità dell'Associazione.

Esso, infatti, prescinde dall'ottenimento di una contropartita da parte del soggetto che opera nell'interesse dell'associazione e non configura un comportamento di alcun tipo in capo all'associato.

Articolo 170 R.D. 27/7/1934, n. 1265, modif. dal D.Lgs. n. 541 del 1992 art. 16 c.d. “Comparaggio”.

Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prestazioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da €1.000,00 ad €2.500,00.

La giurisprudenza ha chiarito che: “La promessa o la dazione di denaro o altra utilità al sanitario o al farmacista, eseguite pure nel medesimo contesto informativo, e però "allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico", integrano la diversa e autonoma fattispecie contravvenzionale di “comparaggio” di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 170-172, modif. dal D.Lgs. n. 541 del 1992, art. 16, reato anch'esso plurioffensivo, ma connotato altresì dalla previsione dell'indicato dolo specifico” **(Cass. penale, sez. I, 20-11-2007 (02-10-2007), n. 42750).**

La differenza rispetto all'ipotesi precedente è che deve necessariamente ricorrere, perché possa dirsi integrato il reato, la prova dell'aver agito allo scopo di agevolare la diffusione di prodotto a uso farmaceutico.

Anche tale fattispecie non configura un reato che determina la responsabilità dell'associazione.

I REATI PIU' RICORRENTI CUI CONSEGU E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SONO:

- ART 316 bis C.P.: Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il soggetto dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta infatti consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Di conseguenza, poiché il reato si perfeziona nel momento in cui le somme, erogate dallo Stato o da altro ente pubblico, vengono spese per uno scopo diverso da quello inizialmente previsto, la condotta illecita può essere contestata anche a notevole distanza di tempo rispetto all'incasso del finanziamento.

- ART. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazione o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (articolo 316 bis), nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- ART.317 C.P.: Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute

(sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio per l'associazione).

- ART.318 C.P.: Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Trattasi, nel primo caso, della **corruzione propria antecedente**.

Il medico ospedaliero, il funzionario , costituiscono figure di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio.

La semplice promessa accettata, o la dazione effettiva di denaro o altra utilità da parte di un privato che riceve in contropartita un atto contrario ai doveri di ufficio, fa scattare la sanzione prevista dall' articolo in questione e determina per l'Ente, se il reato è stato commesso nel suo interesse e/o a suo vantaggio, la sottoposizione al procedimento di indagine per responsabilità amministrativa.

Nel secondo caso si parla di **corruzione impropria**.

Infatti in questa ipotesi il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio pongono in essere atti coerenti con i propri doveri di ufficio, ma a seguito di promesse o dazioni di elargizioni indebite.

La pena è meno grave, ma l'indagine per la responsabilità amministrativa, ricorrendo i presupposti già indicati, si instaura ugualmente.

In base al combinato disposto di tali articoli di legge con la norma prevista dall' art.321 C.P. si ha come conseguenza la punizione per il pubblico ufficiale corrotto ed il privato corruttore.

- ART.319 C.P.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni ”.

- ART. 319 bis C.P.: Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia

interessata. L'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- ART.319 ter C.P.: Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt.318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della pubblica Amministrazione, quando questa sia parte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- ART. 319 quater C.P.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato punisce la condotta di soggetti apicali o sei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

- ART. 321 C.P.: Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art 318, nell'art 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt.318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- ART. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1)- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2)- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3)- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4)- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5)- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- ART. 346-BIS C.P.: Traffico di influenze illecite

Tale reato punisce la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio

o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Si tratta di un reato introdotto dalla legge 190/2012 e modificato dalla L. 3 del 2019 che punisce i soggetti terzi che intermediano nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Il comportamento antigiuridico sanzionato, dunque, si verifica nel momento in cui viene pattuita la dazione di un bene o altra utilità in cambio dell'esercizio di un'influenza sul pubblico ufficiale deputato alle decisioni amministrative favorevoli al soggetto che promette o dà.

Le condotte che rientrano nell'alveo del reato possono essere di due tipologie differenti: il traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro destinato alla corruzione del P.U. (il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore è utilizzato per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio), realizzando così il delitto di corruzione propria o di corruzione in atti giudiziari; traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente.

***** ***** *****

Onde limitare le situazioni a rischio di corruzione che potrebbero insorgere già dall'istaurarsi di un rapporto a carattere interlocutorio o informativo, l'IPHNET osserva le seguenti regole:

- a chiunque (consiglieri, direttori, dipendenti, consulenti e terzi) intrattenga rapporti con la P.A. in rappresentanza dell'Associazione deve essere formalmente conferito potere in tal senso dal Comitato Direttivo;
- i contratti con consulenti delegati a intrattenere rapporti per conto dell'Associazione con la Pubblica Amministrazione devono essere definiti per iscritto e i compensi in loro favore devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- di tutte le richieste informative e di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti per iscritto con le Pubbliche Amministrazioni in rappresentanza di IPHNET si dovrà conservare adeguato supporto documentale a disposizione del Comitato Direttivo e dell'Organismo di Vigilanza;

- in tutti i rapporti anche episodici, tutti i soci sono tenuti ad attenersi alle regole indicate nel Modello, nel Codice Etico e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- qualunque criticità, conflitto o contestazione dovessero sorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve essere comunicata ai Referenti interni i quali, se del caso, provvederanno a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

- **ART. 640 C.P.: TRUFFA**

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie di reato punisce coloro i quali, al fine di trarre un ingiusto profitto, mediante artifici o raggiri o inducendo taluno in errore, ottengono vantaggi patrimoniali ai danni dello stato o di altro ente pubblico.

- **ART. 640-bis C.P.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede di ufficio se il fatto di cui all’ art. 640 C.P. (Truffa: chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee”.

Trattasi di una fattispecie aggravata del reato di truffa, la truffa ai danni dello Stato o della Comunità Europee.

Presupposto necessario è il fatto che il privato agisca con artifici o raggiri (presentando falsa documentazione attestante fatti in realtà non avvenuti, livelli di produzione o di vendita artefatti, documento spese “gonfiate” o inesistenti, ecc.) ed ottenga, in virtù di questa condotta, una indebita corresponsione di somme di denaro da parte di qualsiasi ente pubblico (Stato, Regioni, Unione Europea ecc.), tale da determinare per sé il conseguimento di un ingiusto profitto e, per l’ente fornitore di somme di denaro, un danno.

In questi casi la responsabilità amministrativa dell’ Amministrazione si realizza anche se le condotte qui descritte vengano poste in essere solo

parzialmente, secondo quella che è la fattispecie giuridica del tentativo di reato. (Art. 26 D.Lgs. 231/2001).

A titolo meramente esemplificativo con riferimento all'art.640-bis c.p., un evento non riferibile al pubblico funzionario che impedisce all'Associazione di ottenere le somme di provenienza pubblica indebitamente richieste configura il reato di tentata truffa ai danni dello Stato.

Il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

- ART. 640-ter C.P.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito

alterando, in qualunque modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato.

Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

In merito alla possibilità di commissione del reato di frode informatica si può ipotizzare l'alterazione di registri informatici tenuti da Pubbliche Amministrazioni per far risultare esistenti condizioni essenziali per ottenere contributi pubblici; ovvero per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'associazione, già trasmessi alla Pubblica Amministrazione competente.

Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di violazione di un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La frode informatica è oggetto specifica di trattazione nei delitti informatici.

I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che i reati in questione siano applicabili all'Associazione IPHNET.

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Associazione o soggetti terzi.

Ruoli e responsabilità interne

I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

- Presidente;
- Comitato Direttivo;
- Assemblea degli associati;
- Settore Affari Generali e Legali;
- Settore Relazioni Istituzionali;
- Settore Programmi Europei;
- Settore Progetti Europei e Nazionali;
- Settore Segreteria e Comunicazione;
- i Referenti interni dell'OdV.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori, ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo, tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

Prima di entrare nel merito dei processi sensibili e dei presidi in atto, onde limitare le situazioni a rischio di reato nei confronti della PA che potrebbero insorgere già dall'instaurarsi di un rapporto a carattere interlocutorio o informativo, si riporta uno standard cautelativo generale, al cui rispetto sono tenuti tutti i destinatari del Modello.

Nei confronti della PA è espressamente fatto divieto di:

- 1)- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- 2)- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- 3)- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 4)- effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- 5)- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi associativa (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'associazione.
Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, o la brand image della Associazione. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- 6)- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- 7)- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- 8)- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- 9)- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;

10)- elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) – contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;

11)- favorire indebitamente gli interessi dell’Associazione inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Nell’ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della Associazione, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla struttura interessata dall’ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all’Organismo di vigilanza.

Processi sensibili

All’esito dell’attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del Decreto sono emerse come principali attività sensibili:

1. Gestione Accordi quadro, Convenzioni, atti similari;
2. Partecipazione a gare;
3. Gestione precontenzioso, contenzioso da parte di Pubblici Ufficiali.

Gestione degli Accordi quadro, Convenzioni, atti similari

Nella gestione di accordi quadro, convenzioni o atti similari, la IPHNET potrebbe incorrere nel reato di truffa, indebita percezione di erogazioni pubbliche fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni sulle prestazioni effettuate non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di vedersi riconoscere un illecito vantaggio, rappresentato dal pagamento del corrispettivo; di malversazione, destinando i finanziamenti a finalità diverse da quelle per i quali sono stati ottenuti, e di corruzione al fine di ottenere un vantaggio/trattamento di favore altrimenti non dovuto.

Tuttavia, la possibile commissione dei suddetti reati è stata considerata remota in relazione ai presidi di governance approvati.

In merito al processo di rendicontazione, gli atti e i relativi allegati specificano le modalità di calcolo e di giustificazione dei costi sostenuti che limitano il rischio di reporting di informazioni fraudolente.

A titolo esemplificativo:

1. I costi relativi ai servizi consulenze di società, viaggi, trasferte degli associati, costi assicurativi, acquisto noleggio e leasing delle attrezzature, gestione operativa seguono i criteri di costi effettivi, e cioè giustificati mediante contratto ricevuta.

2. I costi relativi alle consulenze dovranno essere documentati in apposito rendiconto analitico contenente:

- l'elenco delle spese sostenute/da sostenere;
- il riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- il riferimento ai pagamenti effettuati/da effettuare.

3. La rendicontazione delle spese segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da contratto/lettera di incarico o da fattura/ricevuta.

I costi relativi dovranno essere documentati in apposito rendiconto analitico contenente:

- l'elenco delle spese sostenute/da sostenere;
- il riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- il riferimento ai pagamenti effettuati/da effettuare.

4. Se previsto dalla Convenzione/Atto simile, il documento finale deve essere presentato al Ministero corredato dalla certificazione attestante che i progetti sono stati sottoposti ad audit finale esterno del revisore conti o di società di revisione contabile.

Ogni contestazione in merito al servizio, tale da poter determinare un contenzioso rilevante da parte delle Pubbliche Autorità è comunicata tempestivamente al Presidente.

La documentazione e la corrispondenza è tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e in ogni caso ogni spesa o pagamento viene autorizzato dal Comitato direttivo.

Partecipazione a gare

Nella partecipazione a gare, l'IPHNET potrebbe incorrere nel reato di truffa e truffa aggravata, mediante la falsa attestazione sul possesso dei requisiti previsti dalla gara, nonché, nel reato di corruzione, con la dazione di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio deputato alla selezione dei vincitori della gara.

A presidio della suddetta area di rischio, oltre a quanto indicato nel capitolo sulla governance, la documentazione:

1. è predisposta dal Responsabile del Settore di riferimento;
2. è supervisionata dal Responsabile Affari Generali e Legali;
3. è controllata dal Presidente;
4. è definitivamente autorizzata dal comitato Direttivo con Determina;
5. è correttamente archiviata a disposizione delle Autorità di controllo.

Nella gestione e successiva rendicontazione dei progetti/programmi europei agli enti pubblici, IPHNET potrebbe incorrere nel reato di truffa e truffa aggravata attestando falsamente i costi sostenuti per l'esecuzione dei programmi o dei progetti al fine di ottenere un finanziamento non dovuto.

Il rischio di commissione di tale reato è stato considerato remoto in relazione a:

- obbligo di reporting secondo quando indicato nelle “Linee Guida sulla rendicontazione”, emesse dall'Autorità che indice il Programma o il Progetto
- certificazione dei dati rendicontati da parte di società di revisione
- controllo da parte del Presidente e del Comitato Direttivo.

Gestione del precontenzioso e del contenzioso con Pubblici Ufficiali

Si precisa che per precontenzioso si intende la constatazione da parte di un Responsabile Interno competente, mediante atto informativo reso all'organo di gestione e sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), della ragionevole certezza che l'iter possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della Società aventi una rilevanza sanzionatoria o economica potenzialmente significativa.

Pertanto, si collocano in questo ambito:

a)- tutte le attività svolte in ottemperanza a norme generali, tra le quali sono considerate sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un precontenzioso, il quale a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali in fase di verifica al fine di evitare o attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità;

b)- i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e accertamenti per gli aspetti che riguardano la conformità a norme e regolamenti;

c)- la gestione della corrispondenza sensibile, in relazione alla quale la Società adotta i seguenti presidi:

1. tutta la posta sensibile in entrata e in uscita è protocollata in giornata con l'apposizione di data e numero progressivo da parte dell'addetto amministrativo;

2. le lettere in partenza sono compilate su carta intestata della Società con l'indicazione della Funzione emittente, la qualifica e il nome per esteso del firmatario;

3. la posta sensibile viene sempre firmata secondo i poteri e le competenze definite dalla Società;

4. è competenza dell'Organismo di Vigilanza verificare periodicamente il registro del protocollo utilizzato per l'archiviazione della posta sensibile in entrata ed in uscita e ove necessario ottenerne copia e ogni necessaria informazione.

Tutta la corrispondenza gestita per e-mail che impegna la Società verso terzi è sempre seguita da una conferma scritta.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza si dispone che per ogni visita effettuata da pubblici ufficiali in qualunque sede di pertinenza della IPHNET deve essere data tempestiva comunicazione al Presidente.

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti, il Responsabile della funzione operativa o il Referente interno sono tenuti a constatare lo stato di precontenzioso e a darne tempestiva comunicazione al Presidente, predisponendo una relazione scritta relativamente a tutti i potenziali elementi rilevanti che hanno influenzato tale decisione e istruendo un apposito fascicolo contenente la documentazione relativa alla gestione del precontenzioso e i rapporti intrattenuti in merito con la Pubblica Amministrazione competente in materia.

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il contenzioso in giudizio.

Nella gestione di qualunque contenzioso, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti giudiziari, la IPHNET adotta i seguenti comportamenti:

a)- i soci e i collaboratori si astengono da:

- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
- promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.

b)- è compito del Responsabile del settore Segreteria e Comunicazione:

- protocollare l'atto di citazione (pervenuto alla società tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta);
- curare l'istruttoria generale del contenzioso redigendo un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell'atto, funzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi;
- conservare tutta la documentazione a disposizione dell'OdV;
- mantenere un file di tutte le informazioni acquisite dalla Società relative alla nuova posizione di contenzioso (data di udienza di comparizione, data di costituzione, udienza successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati, data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio);
- valutare e discutere con il Presidente i presupposti per effettuare una transazione;
- aggiornare periodicamente l'OdV e il Presidente sullo status dei contenziosi e segnalare le cause chiuse con sentenza definitiva.
- nel caso in cui il giudice pronunci una sentenza favorevole all'Associazione, provvede a darne comunicazione al Presidente per gli adempimenti di competenza;
- in caso di sentenza sfavorevole valuta le più opportune azioni da intraprendere informando l'Amministratore Unico al quale spetta la decisione finale.

c)- il Presidente approva le transazioni e monitora l'attività dei legali nella gestione dei contenziosi.

Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le attività inerenti a:

1. Gestione attività di selezione ed assunzione dei collaboratori esterni, dei compensi o di eventuali sistemi premianti;
2. Affidamento incarichi di consulenza;
3. Gestione delle risorse finanziarie;
4. Gestione degli acquisti.

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata ai seguenti principi di comportamento.

Gestione attività di selezione ed assunzione del personale, dei compensi o di eventuali sistemi premianti.

Sebbene il rischio di commissione del reato di corruzione attraverso il processo di selezione e assunzione del personale sia pressochè nullo in quanto trattasi di una Associazione non profit composta da soci che vi aderiscono su base volontaria, IPHNET ha comunque adottato il seguente protocollo generale:

- a)- tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula vitae (ad es. società di head-huntinge recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);
- b)- previsione di distinte modalità di valutazione "attitudinale" e "tecnica" del candidato in relazione ai differenti profili professionali ricercati;
- c)- corrispondenza delle attività di selezione alle politiche aziendali e alle caratteristiche dei ruoli da ricoprire, nel rispetto della pari opportunità uomo-donna nel lavoro
- d)- dichiarazione del candidato relativa all'esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali IPHNET intrattiene rapporti contrattuali.

Affidamento di incarichi di consulenza

La IPHNET per l'affidamento di incarichi professionali, prevede che:

- a)-** gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione;
- b)-** l'Associazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c)-** la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d)-** l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- e)-** devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

Per gli incarichi conferiti a professionisti che forniscono servizi in materia legale, fiscale, in materia del lavoro, con continuità e con una propria organizzazione sono stati adottati i seguenti presidi generali:

- a)-** il Presidente con approvazione del Comitato Direttivo è autorizzato a stipulare contratti di consulenza;
- b)-** i contratti con i consulenti e i partners sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e contengono apposita dichiarazione dei medesimi con cui affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/01 e di impegnarsi rispetto alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società;
- c)-** i professionisti sono selezionati sulla base di criteri obiettivi e comunque sulla scorta delle professionalità che possono essere utili all'azienda;

E' fatto, inoltre, espresso divieto di:

- 1.** fare ricorso a consulenti esterni qualora l'attività richiesta possa essere svolta dagli Associati; ovvero in assenza di una comprovata e assoluta necessità di apporti professionali e tecnici reperibili solo al di fuori dell'Associazione;
- 2.** riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

Gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la IPHNET osserva i seguenti principi:

Per i pagamenti:

- la separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio e chi autorizza il pagamento, il divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata

documentazione, il divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge, obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura; la centralizzazione di tutti i pagamenti; la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento; il divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito.

Per gli incassi:

- l'incasso accentrato principalmente a mezzo banca; riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei terzi.

Per la gestione dei conti bancari:

- l'autorizzazione per l'apertura e chiusura dei conti bancari spetta al Presidente o a soggetto delegato;
- gestione tecnica delle condizioni bancarie da parte di soggetti professionali aziendali diversi da coloro che hanno il potere di operare con le banche;
- divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari della IPHNET, ad eccezione delle piccole casse.

Gestione degli acquisti

Nei rapporti con i fornitori è fatto obbligo di:

- rispettare valori e parametri di obiettività imparzialità e correttezza;
- valutare accuratamente le offerte ricevute con criteri oggettivi;
- non discriminare o estromettere i fornitori di livello primario;
- prevedere la verifica della sede residenza o domicilio in paesi black list;
- garantire la congruità del prezzo con il valore del servizio;
- osservare le procedure operative interne per la selezione del fornitore;
- rispettare i principi di documentabilità, tracciabilità e verificabilità sulla corrispondenza tra la richiesta d'acquisto ed il budget disponibile, motivando validamente tutti i provvedimenti di affidamento diretto.

Ogni qualvolta si rilevi una necessità di acquisto di beni, ciascun settore richiedente, dopo aver inoltrato la richiesta al Settore Affari Generali e Legali sottopone il documento alla verifica del Presidente.

***** ***** *****

In linea generale, nei confronti con la PA è espressamente fatto divieto di:

- 1)-** porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- 2)-** porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- 3)-** porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 4)-** effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- 5)-** distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi associativa (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'associazione.
Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, o la brand image dell'Associazione. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- 6)-** accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- 7)-** effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- 8)-** destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- 9)-** alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;

10)- elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;

11)- favorire indebitamente gli interessi dell’Associazione inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Nell’ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della società, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall’ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all’Organismo di vigilanza.

2.2 RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULLA TUTELA DELL’IGIENE O DELLA SALUTE SUL LAVORO

Premesso che l’Associazione non ha dipendenti, è bene in ogni caso per ragioni di completezza rappresentare che l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, introdotto dall’art. 9 comma 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, costituisce una novità estremamente rilevante.

È, infatti, prevista la responsabilità amministrativa dell’ente/associazione per il fatto stesso dell’infortunio verificatosi con modalità conseguenti a violazioni della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Sul punto non si sono avute ancora pronunce giurisprudenziali significative, ma è stato immediatamente rimarcato che il criterio attributivo della responsabilità amministrativa dell’ente, in questo caso risolutivo prescinde dai concetti di “interesse”, “vantaggio” o “profitto”.

Non è necessaria la ricorrenza di essi, essendo diversamente necessario il riscontro di una “relazione di interesse” tra l’opera del soggetto vittima del sinistro e l’ente.

Si è affermato in dottrina che la ratio di tale previsione è quella di punire qualsiasi colpa nell'organizzazione del lavoro che sia imputabile all'ente/associazione, ritenendo che le violazioni alla normativa antinfortunistica o alle norme sulla tutela della salute o dell'igiene sul lavoro configurino un indizio di una politica non diligente nel settore di massima rilevanza, quale quello legato all'incolumità fisica dei soggetti che operino nel suo interesse.

Alcuni interpreti hanno ravvisato anche una responsabilità che troverebbe il suo fondamento in scelte aziendali dolosamente compiute aventi come finalità il risparmio di costi nel settore della prevenzione degli infortuni e dell'igiene e della salute sul lavoro.

La "relazione di interesse" tra l'opera del lavoratore e l'ente sanzionato, pur non essendo specificamente richiamato nella norma di riferimento, è considerata implicita nell'interpretazione maggioritaria finora avutasi.

La responsabilità amministrativa sarà conseguente non solo nel caso in cui a subire il danno sarà un soggetto formalmente alle dipendenze, ma anche quando si tratti, ad esempio, di lavoratore di una ditta subappaltatrice dell'ente, che non abbia rispettato la normativa indicata nell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.

Sul punto vi è copiosissima giurisprudenza di riferimento (esemplare Cass. penale, sez. III, 10-05-2006 (12-01-2006), n. 15927) che prevede che il conferimento di un subappalto non esonera da responsabilità l'ente appaltatore, e sarà dunque estremamente importante prevedere a fini di prevenzione della responsabilità amministrativa, inserendo nella contrattualistica che definisce questi rapporti, specifiche clausole che garantiscano il rispetto della normativa qui in discussione da parte dei soggetti in qualsiasi forma delegati.

Tale risulta essere l'unico modo per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente/associazione delegante il quale, in ultima analisi, aveva interesse a che il lavoro del soggetto infortunato fosse compiuto.

Diversamente da tutti gli altri reati che fanno conseguire la responsabilità amministrativa dell'ente, caratterizzati da un elemento psicologico doloso, l'art. 25-septies prevede una responsabilità colposa, dai contorni molto ampi in astratto, i cui limiti dovranno necessariamente essere delimitati dalla giurisprudenza.

La previsione di fattispecie dolose aveva determinato la costruzione di un sistema di controllo finalizzato a prevenire comportamenti di natura volontaria, ma recenti modifiche legislative hanno cambiato il quadro di riferimento.

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a)** al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- b)** alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c)** alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d)** attività di sorveglianza sanitaria;
- e)** alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f)** alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g)** alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h)** alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

1. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

2. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

3. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

4. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.

5. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Infatti, con l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.lgs. 231/01 ad opera della legge 3 agosto 2007 n.123 (poi modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Tale modifica rappresenta un'effettiva rivoluzione sia sotto il profilo giuridico, in quanto per la prima volta fanno ingresso nel decreto 231 **reati di natura colposa**, sia sotto l'aspetto più operativo in quanto è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente con la complessa disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro.

L'interesse o il vantaggio per la Società vanno valutati alternativamente con giudizio *ex ante* e prognostico per l'interesse , mentre per il vantaggio andrà esaminato *ex post* e di fatto (Cass. Pen. Sez. Vi n. 36083/09e Cass. Pen sez. II n. 3615/06).

L'estensione alle ipotesi colpose suindicate ha invece posto un problema rilevante di adozione del modello organizzativo sostanzialmente in tutte le realtà aziendali/associative ove si possa verificare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

L'attenzione del legislatore nei confronti dei reati commessi con violazione della

normativa antinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell'ambito del testo unico sulla sicurezza, dell'art.30 il quale ad oggi è un imprescindibile norma di riferimento per qualunque Società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio.

La citata norma rappresenta il primo caso in cui il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente per la Società con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

In questo modo si è voluto fornire alle imprese una traccia minima da seguire nella predisposizione del modello stabilendo una serie di elementi che devono necessariamente corredare lo stesso.

REATI COLPOSI

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia, ovvero nell'inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso dell'imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori.

L'art. 589, comma 2, c.p. prevede una circostanza aggravante del reato, per l'ipotesi in cui l'evento morte sia conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel fatto di chi cagiona colposamente in altri una malattia nel corpo o nella mente. Non è richiesto, quale elemento costitutivo indefettibile, l'uso della violenza. E' sufficiente qualsiasi condotta idonea a cagionare una qualsiasi

alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.

Può essere:

- **lieve** se deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni – per tale intendendosi non la sola attività lavorativa – non superiore a 40 giorni;
- **grave** se dal fatto deriva: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissima** se il fatto produce: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il nuovo art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 limita la propria operatività alle ipotesi aggravate di cui al III comma dell'art. 590 c.p., e cioè alle ipotesi di lesione grave o gravissima cagionate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Quindi in considerazione di tale rinvio, la responsabilità dell'ente/associazione andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

Violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e delle salute sul lavoro

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti/associazioni, la nuova previsione di cui all'art. 25 septies attribuisce rilievo non solo alla **violazione della normativa antinfortunistica, bensì anche a quella posta a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

Si precisa che:

- 1.** Il dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si realizza o attraverso

l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

L'art. 2087 c.c., in forza del quale *«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»* ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia degli interessi suddetti (D.Lgs. 81/08), ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo.

2. La legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come “luoghi di lavoro”, “posti di lavoro”, ecc., richiede che **la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa**. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate.

3. Per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro è necessario che sussista legame causale, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., tra siffatta violazione e l'evento dannoso.

Dunque è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire.

4. Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta

solo in presenza di un **comportamento del lavoratore** abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso d'infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti – non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili – del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti.

5. Soggetti passivi del reato: le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei **lavoratori dipendenti**, ma di **chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale** nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa *ex art. 43 c.p.*, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sulla società, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

Aree di rischio

Rispetto ai reati sopra descritti, la predisposizione di idonee misure di prevenzione deve riguardare:

- a)-** la presenza di operatori interni ed esterni, e più in generale di persone fisiche, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti.
- b)-** lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale, sia finalizzata a fornire un servizio completo e ben individuabile;

Nell'ambito dell'Associazione il rischio di verifica di una lesione all'integrità individuale degli associati può conseguire ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative;

Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono il Presidente, il Comitato direttivo, l'eventuale delegato alla sicurezza ed alla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro, i dirigenti, i preposti, nonché tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possono comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Sono, tuttavia, destinatari di specifici compiti le figure di seguito descritte:

Dirigente (nel caso di specie Presidente): come indicato dall'art. 2 D.Lgs. 81/08 *“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*.

Quindi, è il soggetto che è in grado di effettuare scelte che interessano tutta o una parte della IPHNET.

Ciò comporta che il dirigente venga investito o assuma di fatto specifiche competenze e precise responsabilità in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, proprie e concorrenti con quelle del Datore di Lavoro.

In pratica, al dirigente spetta la funzione di attuare le decisioni imprenditoriali in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambito dei rispettivi servizi.

Per ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l'individuazione del dirigente quale soggetto responsabile, anche sul piano penale, prescinde dalla qualifica formale ed avviene in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

Preposto (nel caso di specie Collaboratore): come indicato dall'art. 2 D. Lgs 81/08 *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*. Quindi è il lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori.

Tuttavia ogni lavoratore può assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni proprie di questa figura.

Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del Datore di Lavoro.

Lavoratore (nel caso di specie professionista-socio): ai sensi dell'art. 2. del D.Lgs. 81/08 è la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”*.

Con il recente **Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81/08** i lavoratori sono diventati soggetti attivi della loro sicurezza: l'assunzione di responsabilità da parte del singolo lavoratore e la creazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ne sono due esempi.

I lavoratori possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti, degli infortuni o degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro soltanto se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta “abnorme” e cioè:

- dolosa;
- frutto di rischio elettivo;
- anormale e atipica e, quindi, non prevedibile;

- eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione;
- di deliberata inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d'istruzioni o compiti esecutivi (ad esempio il lavoratore continua a non indossare i DPI dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato richiamato sia dal preposto sia dai dirigenti).

Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- 1.** porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- 2.** porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano talida non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Più specificamente, la presente Parte Speciale impone, in capo a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

- a)** osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- b)** agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- c)** astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
- d)** assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi.
- e)** predisporre e garantire, nell'ipotesi di acquisto di macchinari da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;
- f)** aggiornarsi ed aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche;
- g)** nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, predisporre tutti gli accorgimenti ulteriori, rispetto ai dispositivi già esistenti o indicati dalla legge antinfortunistica, che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi

lavorano;

- h)** accertare che tutti i lavoratori dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare e parimenti sospendere le lavorazioni di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti;
- i)** destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa;
- j)** in presenza di fattori che possano compromettere la felice realizzazione del lavoro affidarne l'esecuzione ad un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente gli eventuali disagi;
- k)** gestire gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone; in proposito l'uso di tutte le apparecchiature di proprietà di TSI S.r.l. è assolutamente vietato in mancanza di esplicita autorizzazione e, in tal caso, deve avvenire in osservanza di quanto indicato nel libretto di istruzioni ed uso;
- l)** utilizzare la corrente elettrica per l'alimentazione di attrezzi e/o utensili nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, assicurando il buono stato di quadri elettrici, prese spine e prolunghe, che devono essere correttamente installate e posizionate;
- m)** rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nella azienda.

Principi di attuazione del modello nella attività a rischio

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione adottate in relazione alle individuate aree di rischio.

Il Presidente comunica al RSPP ogni modifica del ciclo lavorativo di ricerca, delle tipologie di attività che potrebbero avere influenza sulla sicurezza e/o salute degli associati, nonché dei nuovi soci.

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione da adottare in relazione alle individuate aree di rischio e le deleghe di funzioni all'uopo conferite.

Struttura organizzativa e deleghe di funzioni

La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela dei beni della salute e della sicurezza umana dalle plurime fonti di pericolo, insite nell'attività associativa, rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione dei poteri autorizzatori e di firma coerenti con responsabilità definite e con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione tra funzioni operative e di vigilanza e sulla separazione dei compiti.

L'adempimento degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, ad esclusione di quel residuo non delegabile di cui all'art. 17 del D.lgs. 81/08 può essere delegato ad uno o più responsabili all'uopo individuati.

Ai fini della validità e dell'effettività della delega occorre che siano rispettati i seguenti limiti e condizioni previsti dall'Articolo 16 **“Delega di funzioni” del D. Lgs 81/08:**

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
- f) che sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

L'art.16 inoltre indica che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Nell'ambito della IPHNET ad oggi NON risulta conferita specifica Delega di Funzione con attribuzione di tutti i poteri, per i compiti e le attribuzioni per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'igiene e della salute sul luogo di

lavoro degli associati della IPHNET.

Tanto anche in virtù del fatto che trattandosi di associazione su base volontaria, non vi è alcun contratto di lavoro subordinato.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di vigilanza

Con periodicità almeno annuale l'Organismo di Vigilanza esegue sopralluoghi nei locali della società e della sedi distaccate (se presenti), al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Tali operazioni possono essere svolte anche durante visite ispettive già organizzate con altri fini.

L'attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale (su carta e/o su supporto informatico) nel quale devono essere indicate:

1. le inadempienze riscontrate;
2. le prescrizioni operative;
3. la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali;
4. eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e protezione da adottare per scongiurarne la realizzazione.

In base all'esito del sopralluogo, è comunque in potere dell'Organismo di Vigilanza ritenere non necessario l'inserimento di una o più delle voci su indicate. A prescindere e indipendentemente dagli interventi di iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, i preposti, il Presidente e il Comitato Direttivo, in relazione ai rispettivi settori di competenza, devono informare l'Organismo di Vigilanza, tramite apposite segnalazioni, circa la verifica di infortuni sul lavoro e l'instaurazione di situazioni di rischio sopravvenute nell'ambito delle funzioni che ad essi fanno capo, nonché le iniziative e gli adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi.

E' sulla base delle suddette attività di ispezione e segnalazione che l'Organismo di Vigilanza:

- a)- verifica costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- b)- cura l'emanazione e l'aggiornamento delle procedure associative;
- c)- verifica periodicamente il sistema di deleghe in vigore, segnalando al Presidente le modifiche che si rendessero opportune o necessarie ai fini della stessa validità ed efficacia della delega;

- d)-** verifica periodicamente la validità di eventuali clausole standard finalizzate:
- 1.** all'osservanza da parte di Collaboratori esterni e Partner delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati da IPHNET;
 - 2.** alla possibilità di IPHNET di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti di tutti i Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - 3.** all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni qualora di accertino violazioni delle prescrizioni);
- e)-** indica alle funzioni competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione aziendale già presenti in IPHNET;
- f)-** accerta ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e/o proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Eventuali integrazioni e/o revisione del modello in caso siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Presidente.

2.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01)

- Le singole tipologie di reato
 - 1. Falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. **491-bis cp.** è costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "*documento informatico avente efficacia probatoria*", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "*documento informatico*" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro 11, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. **615-ter c.p.** e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici, previsto dall'art. **615- quater c.p.** e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. **615- quinquies c. p.** e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. **617-quater c. p.** e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. **617-quinquies c.p.** e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. **635- bis c.p.** e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. **635-ter c.p.** e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. **635-quater c.p.** e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. **635-quinquies c.p.** e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Le attività sensibili

Attraverso un'attività di controllo ed analisi dei rischi, l'Associazione ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione dei sistemi hardware e software;

- gestione della documentazione in formato digitale.

I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli accessi, account e profili**, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o *policy* interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
3. i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
4. la corretta gestione delle *password* sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
5. siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza);
6. gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
7. le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
8. siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
9. sia predisposta una configurazione delle autorizzazione all'accesso alle applicazioni/profilo/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
10. la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della documentazione** in formato digitale, i protocolli prevedono che:

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o *policy* interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
- siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (*smart card*)
- sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;

- siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

Concludendo, in considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un associato di IPHNET, in modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico al fine di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest'ultima, l'Associazione ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Per il dettaglio relativo alla struttura organizzativa e all'operatività associativa si rimanda allo statuto sociale; al Codice disciplinare, all'organigramma, al sistema disciplinare sanzionatorio ivi previsto che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale ai principi procedurali ritenuti necessari. (cfr. All.11).

2.4 – Reati di falsità in Monete.

La IPHNET, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Al fine di scongiurare l'uso di monete false è disincentivato in IPHNET il pagamento a mezzo "contanti" salvo previa autorizzazione del Presidente.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con

specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.5 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 17, comma 7, lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99

Le singole tipologie di reato

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività associativa. Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

1 – Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

2 – Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad €103,00.

3 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

4 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti

in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

5 – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

6 – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.).

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

7 – Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.)

Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

8 – Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria

nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

Le Attività Sensibili.

I reati in astratto configurabili possono essere:

- a)- illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art.513- bis c.p.;
- b)- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- c)- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.).

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

2.6 Reati Societari (Art. 25-ter del D. LGS. 231/2001 Artt. 2621 e ss cod. civ.)

Sono stati inserite nel presente paragrafo della fattispecie di reato che, ad oggi, sono di difficile integrazione per mancanza dei requisiti oggettivi all'interno della IPHNET, ma che si potrebbero integrare in caso di modifiche , della governance o della struttura della Associazione.

A) DELLE FALSITÀ: LE FATTISPECIE

1 – False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.):

si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il **verificarsi o meno di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori**.

La prima (**art. 2621 c.c.**) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una **contravvenzione dolosa**; la seconda (**art. 2622 c.c.**) è costruita come un **reato di danno**.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'associazione al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore all' 1% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 3% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente, i s o g g e t t i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

2 – Falso in prospetto (Art. 2623 cod. civ.)

L'art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed ha contestualmente inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis). In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01. Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono peraltro assumere, ora, rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli art. 2621 e 2622 c.c., qualora ricorrano tutti i presupposti richiesti da detti articoli.

3 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (Art. 2624 cod. civ.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società, poste in essere al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto e con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, sono previste due distinte ipotesi di reato: **una di natura contravvenzionale ed una di natura delittuosa.**

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione contabile (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di TSI S.r.l. ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., del Presidente o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato, istigato, o comunque agevolato la condotta illecita del responsabile della revisione.

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE: LE FATTISPECIE

1 – Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o

della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione

o di determinazione nei confronti degli amministratori.

2 – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura **contravvenzionale**, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono gli Amministratori (reato proprio).

3 – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

4 – Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale, fusioni con altresocietà o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Trattasi, dunque, di un reato di danno, procedibile a querela della persona offesa.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

5 – Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a)- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b)- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c)- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi della società sono gli Amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

6 – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).

C)- TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ: LE FATTISPECIE.

1 – Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione – legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali o a società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o europei o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

2 – Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, cioè attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

E' necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

D)- TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI: LA FATTISPECIE

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso il compimento di operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione.

Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

E)- TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA: LA FATTISPECIE

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Si precisa che:

- la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità - o di occultamento di fatti che devono essere comunicati – sorretta dalla finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

In entrambe le modalità descritte i **soggetti attivi** nella realizzazione del reato sono l'Amministratore Unico, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

I destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i Componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, il Presidente, il comitato per la gestione sul controllo il Direttore Generale, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, il Revisore, i Dirigenti ed i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

Principali aree di attività a rischio reato

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale.

I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla IPHNET alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a)-** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della IPHNET.;
- b)-** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori;
- c)-** osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d)-** assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e)-** osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- f)-** effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati

in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e l'eventuale scelta del Revisore (se presente) debbono essere realizzate in base a specifiche procedure.

Tali procedure prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione aziendale deve fornire attraverso il proprio responsabile per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica di consegna alle funzioni/direzioni responsabili, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrativa;
- la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Amministrativa attraverso il sistema informatico che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati;
- la tempestiva trasmissione al Comitato Direttivo della IPHNET e ai membri dell'Assemblea degli Associati per la gestione sul controllo della bozza di bilancio e della relazione del Revisore, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;
- la convocazione, da parte del Presidente, di una riunione con il Revisore, il comitato per la gestione sul controllo e l'Organismo di Vigilanza per l'esame delle bozze di cui sopra, prima della delibera sul bilancio;
- un programma di formazione ed informazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che hanno condotto alla scelta del Revisore;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, al Revisore che sia

aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale.

Le attività di controllo devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali.

Queste prevedono anzitutto la nomina di un Responsabile controllo gestione e contabilità industriale cui affidare le seguenti mansioni, così distribuite:

controllo e gestione

- preparazione del budget annuale della società, suddivisa nei settori di attività della società;
- elaborazione di un *reporting* trimestrale nel quale vengono confrontati i dati previsti con quelli consuntivi, partendo da tabelle complesse fino ad arrivare al dettaglio delle singole attività;
- aggiornamento della previsione del bilancio di fine esercizio;
- elaborazione di un bilancio triennale aziendale;
- predisposizione di tabelle riepilogative mensili dei flussi in entrata ed uscita di ciascun settore, per la determinazione ed il controllo dell'eventuale fabbisogno creditizio;

E' inoltre prescritta:

- la tempestiva trasmissione al Comitato per la gestione sul controllo di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee o sui quali il Comitato debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Comitato per la gestione sul controllo e del Revisore dei documenti sulla gestione della IPHNET per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra il Comitato per la gestione sul controllo Revisore, Responsabile del controllo gestione e contabilità e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria e contabile da parte del Presidente.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende

o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Comitato per la gestione sul controllo e l'Organismo di Vigilanza;
- l'esplicita approvazione da parte del Presidente della TSI S.r.l.;
- formazione ed informazione periodica dei componenti del CdA, del Presidente, sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I controlli dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono **per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:**

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte del Revisore dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da IPHNET.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza periodica annuale al Presidente di TSI S.r.l. che, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza risultasse la violazione di previsioni contenute nella presente Parte speciale, la commissione di un reato o il tentativo di commetterlo, riferirà al Presidente e/o al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti necessari ed opportuni.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Presidente.

2.7. – Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

L'Associazione IPHNET, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

2.8 – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

In data 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, che ha dato “Attuazione alla direttiva 2005/60/CE” del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, “concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché alla direttiva 2006/70/CE” della Commissione, del 1° agosto 2006, “recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata”.

Il citato D.lgs. n. 231 del 2007 ha incluso nell'ambito di operatività del Decreto i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le singole tipologie di reato

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata

responsabile anche qualora le fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo.

1 – Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale disposizione prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore e il compartecipe del reato presupposto.

Quanto all'**elemento materiale** della fattispecie in esame, occorre precisare che la ricettazione sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non in una semplice contravvenzione) al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Condotte tipiche: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi (mediazione).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto di reato, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale dello stesso (denaro o cose), cui si aggiunge il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato ha posto in essere la condotta sopra descritta e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intromesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa al fine di procurare un profitto, oltre che per sé o altri, per la Società.

La norma non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento

reale.

2 – Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale reato prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si tratta di un reato qualificabile come **plurioffensivo**.

I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico.

Il **soggetto attivo** del riciclaggio può essere, come per la ricettazione, chiunque, esclusi solo l'autore e il compartecipe del reato presupposto (nei termini sopra precisati, tenuto conto, altresì, che deve trattarsi di delitto non colposo).

Le **condotte tipiche** della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, di beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto.

Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (i.e. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).

Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto all'altro dei valori di provenienza illecita (i.e. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa a vantaggio e nell'interesse della Società.

3 – Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Tale fattispecie prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel

reato presupposto e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (es. furto, rapina, estorsione, etc.).

Il **soggetto attivo** del reato può essere, come per le ipotesi precedenti, chiunque, esclusi l'autore e ilcompartecipe del reato presupposto.

Il termine “impegno”, in cui si sostanzia la condotta tipica del reato in esame, ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito.

La **condotta** si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie) quali, ad esempio, le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione di denaro o di titoli.

L'**elemento soggettivo** richiesto è il dolo generico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un soggetto apicale e/o un soggetto subordinato impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

Le attività sensibili.

Con riferimento ai reati in esame, emergono come processi a rischio:

- le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- in particolare, gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi.

Gran parte delle attività svolte dalla IPHNET sono già regolamentate da procedure interne scritte.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i componenti del Comitato Direttivo, i Soci, i Collaboratori esterni, i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della IPHNET ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Riveste particolare rilievo ai fini della prevenzione dei reati in esame l'identificazione delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi.

Solo tale identificazione consente infatti di ridurre il rischio di ricevere beni o denaro di provenienza illecita, sebbene, giova ricordarlo, le condotte in esame

siano punibili solo a titolo di dolo.

Per quanto riguarda infine la gestione dei flussi finanziari, essa avviene nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, delle procedure associative adottate dalla Associazione in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro.

In particolare, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- la documentazione inerente la struttura gerarchico- funzionale ed organizzativa dell'associazione.
- le disposizioni organizzative emanate dall'Associazione al fine di stabilire una policy associativa coerente ed uniforme;
- le procedure interne dell'Associazione;

Per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili sopra individuate, l'Associazione stabilisce i seguenti principi generali:

1. la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico;
2. sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'Associazione;
3. le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti dell'Associazione sono sempre documentati e ricostruibili;
4. l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
5. la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati, trasparenti e verificati dalla Società;
6. i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

I controlli dell'Organo di vigilanza

L'OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale e le procedure operative associative che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

2.9 – Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs 231/2011)

Ai fini del più ampio esonero da responsabilità della IPHNET, l'estensione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto anche ai **delitti c.d. ambientali attuata dal D.Lgs. 121/2011**, suggerisce di prevedere l'applicabilità del Modello di organizzazione, gestione e controllo anche a tali reati. Scopo del presente modello, dunque, è creare un adeguato apparato di regole e di flussi informativi per armonizzare la struttura organizzativa dell'impresa alle disposizioni normative del settore di riferimento.

L'IPHNET in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

2.10 – Reati Transnazionali

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e,

singolarmente, ‘Ente’) per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Premessa

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1)- nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;

2)-il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;

3)- è necessario che la condotta illecita:

- sia commessa in più di uno Stato
- sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato
- sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Le singole tipologie di reato

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell’Ente sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod.pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973 n.43
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n.309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 c.p.).

L’IPHNET, in considerazione dell’attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.11 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art 25-decies D.Lgs 231/2011)

Le singole tipologie di reato

1 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

2 – Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Associazione o soggetti terzi.

III)- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023

Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (d'ora in poi PTPC o "Piano") per il triennio 2021/23, è stato predisposto all'esito della Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 *"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"*.

Nella predisposizione del Piano è stato altresì considerato quanto contenuto nella Delibera ANAC n.840 del 2 ottobre 2018, relativa al parere dato dall'Autorità in merito all'interpretazione dei compiti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (d'ora in poi RPCT).

Il PTPC è stato altresì aggiornato con i riferimenti alla nuova disciplina sulla tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e sull'incompatibilità successiva (c.d. "pantouflage").

Il Piano recepisce le indicazioni delle seguenti fonti normative e regolamentari:

- 1.** il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/12 e del D.Lgs. 33/13, ai sensi della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- 2.** il D.Lgs. 33/13 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- 3.** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- 4.** le Linee Guida ANAC recanti l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 5.** le Linee Guida ANAC per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA, ex D. Lgs. 33/2013 art. 5, come modificato dal D. Lgs. 97/2016) approvate il 28 dicembre 2016;
- 6.** il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica successive modifiche e integrazioni;
- 7.** le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (Determinazione n. 1134 del 8/11/2017).

Per quanto non inserito nel suddetto elenco ovvero all'interno del presente Piano, si rinvia alla normativa nazionale e regolamentare di settore.

In ogni caso per IPHNET il piano anticorruzione risulta semplificato e non soggetto a pubblicità in quanto trattasi di una associazione non profit con bilancio inferiore ad €500.000,00.

1 – Quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012 , n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, articola il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su un doppio livello: quello nazionale, in base al quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC - già CIVIT) in data 11/9/2013 con delibera 72/2013, e quello decentrato, in base al quale ogni amministrazione pubblica definisce ed adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

L'ANAC definisce, al cap. 3.1.1 del sopracitato documento, quanto segue: «Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla D. Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmesse alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.»

Nella redazione del presente Piano sono state pertanto create le necessarie sinergie con il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* istituito ai sensi del D. Lgs.

2 – Lo scopo del PTPC e interazioni con il Modello 231/01

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione e di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

Il PTPC, promuove il corretto funzionamento delle strutture aziendali e tutela la reputazione e la credibilità dell'azione di IPHNET. Pertanto, il PTPC è stato redatto tenendo presente i seguenti obiettivi:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone IPHNET a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a presidio di detti rischi;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra IPHNET e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti.

I destinatari del PTPC sono gli amministratori, il vertice, i componenti degli organi di controllo/vigilanza, i soci, e, per le parti pertinenti, i consulenti e i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture della Società.

Il presente Piano viene predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito "RPCT"), in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, attraverso l'espletamento delle seguenti quattro fasi:

- 1 – pianificazione;
- 2 – analisi dei rischi;
- 3 – progettazione del sistema di trattamento del rischio;
- 4 – stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Al termine della stesura, il Piano viene presentato all'Organo Amministrativo per l'approvazione.

Immediatamente dopo l'approvazione il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Associazione e al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole del Piano,

è prevista un'attività di informazione e di comunicazione interna.

L'interesse alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità viene perseguito all'interno di tutte le società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Secondo le indicazioni contenute nella Determinazione n. 1134/2017, le società in controllo pubblico devono integrare le misure contenute nel Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ove adottato, con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e dell'illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

Pertanto, le misure contemplate dalla legge n. 190 del 2012 devono trovare applicazione per le società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o da altre pubbliche amministrazioni, anche nei casi in cui le stesse abbiano già adottato il modello previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Invero, l'ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincide. Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. n.231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, la legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente.

Nella redazione del presente Piano sono state, pertanto, create le necessarie sinergie con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

3 – Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC

Organi di indirizzo

L'Organo Amministrativo provvede ad adottare il PTPC e i suoi aggiornamenti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Tra gli obiettivi strategici fissati per il triennio 2021-2023 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si rilevano:

- 1)** La promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla legge. In merito il RPCT con il supporto del Responsabile Area Affari Generali e Legali promuove la richiesta ai singoli uffici dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente.
- 2)** L'adozione di misure organizzative interne che favoriscano lo scambio di

informazioni tra il RPCT e il Comitato Direttivo. In particolare deve essere assicurato un costante flusso informativo da e verso il RPCT attraverso un sistema di reportistica sistematico e strutturato in merito a eventi a rischio, la cui rilevazione costituisca il punto dal quale possono originarsi azioni di riscontro e approfondimento degli organi di vertice su eventuali situazioni anomale a rischio di reato.

3) Il coinvolgimento degli stakeholder attraverso comunicati mirati in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

4) La creazione di una struttura organizzativa di supporto al RPCT. Al momento il RPCT si avvale del supporto del Responsabile Area Affari Generali e Legali e di consulenti esterni, nonché dei responsabili degli uffici quali referenti della corruzione. Nel corso del triennio 2021-2023 saranno programmate giornate di formazione finalizzate a incrementare il know how sulla normativa di riferimento e sul funzionamento del PTPC al fine di garantire la partecipazione attiva dei referenti finalizzata anche alle proposte di aggiornamento del PTPC.

L'Organo Amministrativo riceve la relazione annuale del RPCT e può chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Le disposizioni contenute nella Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, unitamente a quella della Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, ricostruiscono il quadro normativo di riferimento nel cui ambito il RPCT svolge le proprie attività.

In particolare i poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come *funzionali* al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi, tra i quali il PTPC. Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni al fine di contenere fenomeni di *maladministration*.

Sui poteri istruttori dello stesso RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che egli possa acquisire direttamente atti, documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò gli consenta di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della

segnalazione.

In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Si ricorda che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016 ha unificato in capo a un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IPHNET ha provveduto pertanto a unificare nella stessa figura le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Al riguardo si ricorda che l'art. 8 del DPR 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il RPCT svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui all'art. 1 della Legge 190/2012 e all'art. 15 del D. Lgs. 39/2013, elabora la relazione sulle attività svolte e ne assicura la pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, co. 14 della Legge 190/2012.

Secondo quanto definito dalla normativa per lo svolgimento di tali attività, il RPCT dispone di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni societarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza effettiva delle misure previste dal PTPC, nonché di proposta di integrazione o di modifica delle stesse ritenute più opportune. Infatti, con riferimento alle attività di verifica il RPCT ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. Il RPCT ha accesso anche ai dati personali e/o sensibili, per i quali opera in coordinamento con le strutture aziendali competenti.

Compiti del RPCT

Il RPCT, in coordinamento con gli altri attori del PTPC, è tenuto a:

- predisporre ed aggiornare una proposta di PTPC da sottoporre all'Organo Amministrativo per l'adozione;
- definire canali di comunicazione adeguati alla segnalazione di comportamenti sospetti e/o non in linea con quanto definito dal PTPC e dal Codice Etico;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti

destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

- verificare e monitorare, in raccordo con i Referenti, l'efficace attuazione del Piano, del Codice Etico e la loro attuale idoneità, nonché proporre i necessari adeguamenti, in caso di violazioni delle relative prescrizioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- monitorare il recepimento e il rispetto da parte dei Referenti dei protocolli e delle misure previste dal PTPC nell'ambito delle aree di competenza;
- gestire le segnalazioni pervenute mediante i canali istituzionali attivati, ove necessario, anche mediante l'attivazione di specifiche verifiche;
- definire adeguati protocolli formativi "anticorruzione" per il personale verificandone l'effettiva attuazione degli stessi;
- sovraintendere l'informativa periodica verso l'esterno in linea con gli adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa di riferimento;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine prefissato.

Potere disciplinare in capo al RPCT

Il RPCT ha il potere di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti/soci che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, il RPCT ha il dovere di segnalare all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT, qualora possa provare di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le modalità attuative e di aver vigilato sull'osservanza del medesimo Piano (art. 41, co. 1 lettera l, d. Lgs. 97/2016), è escluso dall'imputazione di responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ove il RPCT dimostri di aver effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Il RPCT, nel rispetto delle disposizioni della Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, si rende disponibile a fornire all'OdV le informazioni che quest'ultimo ha il potere di richiedere nell'ambito delle proprie attività in materia di anticorruzione e trasparenza.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possano rappresentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva comunicazione al Presidente e all'ufficio provvedimenti disciplinari affinché possa essere applicata l'azione disciplinare.

Ove il RPCT ravvisi fatti suscettibili di dar luogo a danno erariale, deve presentare tempestiva denuncia alla competente Corte di Conti.

Qualora riscontri fatti che rappresentano notizie di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 311 c.p.p.) e deve darne tempestiva comunicazione all'ANAC. Per l'adempimento dei compiti sopra elencati e di tutti quelli previsti dalla L. n. 190/2012 il RPCT può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i soci su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;
- richiedere ai soci che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare verifiche e ispezioni a campione, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

In caso di inadempimento da parte del RPCT ai compiti attribuitigli, lo stesso incorre in:

- responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del Piano;
- responsabilità dirigenziale in caso di mancata adozione delle misure per la formazione dei soci destinati a operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione.

Il RPCT, inoltre, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della PA salvo che provi:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 (contenuto minimo del Piano) e 10 (compiti del RPCT) della l. n. 190/2012;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La sanzione disciplinare del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

Compiti in materia di trasparenza

In tema di trasparenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete in particolare:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sugli adempimenti da parte della Società in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa (in questo caso sono esclusi) garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi di indirizzo politico, all'Organismo di vigilanza, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il RPCT è supportato dai responsabili dei servizi quali Referenti per i controlli interni e per la trasparenza, ai quali compete:

- l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti previsti dalla normativa, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità delle informazioni pubblicate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il RPCT è tenuto a predisporre una Relazione recante i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e la pubblica sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire personalmente sull'attività svolta.

Rapporti fra ANAC e RPCT

Il RPCT è una figura chiave nelle amministrazioni per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l. 190/2012.

Invero, con tale soggetto ANAC interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

In materia di vigilanza sulle misure anticorruzione, si ricorda che l'art. 1, co. 2, della L. 190/2012 assegna all'Autorità il compito di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa. Appare dunque evidente l'indispensabilità della collaborazione dei RPCT con l'Autorità al fine di poter compiutamente svolgere tali funzioni.

È al RPCT dell'amministrazione che l'ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza di cui al richiamato art.1, co. 2, f), della L. 190/2012.

Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento.

In questa fase il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere i propri compiti. Si ricordi inoltre, che il legislatore assegna al RPCT il compito di svolgere all'interno di ogni Ente stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate quale adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, D.Lgs. 33/2013).

Qualora l'Autorità nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento.

È dunque compito del RPCT verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione.

In tali casi è opportuno che il RPCT riscontri la richiesta dell'Autorità, eventualmente con una nota congiunta, indicando chiaramente i motivi della mancata pubblicazione anche al fine di dimostrare che l'inadempimento è dipeso dalla omessa comunicazione del soggetto obbligato e comunque da causa a lui non imputabile.

Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT

Per il ruolo di primaria importanza che il RPCT svolge in ogni amministrazione e nei rapporti con l'ANAC, già in passato l'Autorità aveva ritenuto opportuno sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta impeccabile, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

Nel rimarcare quanto sopra, l'ANAC attraverso la delibera 1074 ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni ulteriori. In particolare, l'amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione».

L'amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT.

Con determinazione del Comitato Direttivo del 10.6.2021 è stato nominato quale Direttore Operativo RPCT il Dott. Stefano Ghio, Presidente della IPHNET.

Direttore Operativo

Il Direttore Operativo della Associazione è stato nominato RPCT, pertanto, di seguito si riportano le ulteriori attività che quest'ultimo svolge in ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Direttore Operativo, nello svolgimento delle proprie mansioni, istituisce e promuove nei processi aziendali e nell'assetto organizzativo e di governance, attività di coordinamento e ottimizzazione dell'attuazione del PTPC e attività di monitoraggio e verifiche idonee ad assicurare costantemente l'adequatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione della corruzione.

I Referenti per la prevenzione

I Referenti per la prevenzione concorrono all’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione della Società, svolgendo attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività della Società.

Con il presente PTPC è attribuito il ruolo di “Referenti per la Prevenzione della corruzione” al Responsabile/Referente dei Settori: Relazioni Istituzionali, Segreteria e Comunicazione, Amministrazione e Finanza, Affari Generali e Legali, Gestione Progetti europei e nazionali, Gestione Programmi europei e nazionali, Porti e logistica, Incentivi per l’intermodalità.

Ai Referenti per la Prevenzione, così come individuati sopra, competono i seguenti compiti:

- coadiuvare il RPCT nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del PTPC da parte delle strutture facenti capo al loro processo/strutture di riferimento;
- informare tempestivamente il RPCT, mediante i canali di comunicazione definiti, dieventuali anomalie riscontrate nel corso del loro monitoraggio, proponendo anche le soluzioni da adottare ai fini del corretto presidio dei rischi, monitorandone l’effettiva attuazione;
- facilitare i flussi informativi da/verso le strutture coinvolte nei processi di propria responsabilità;
- segnalare tempestivamente il manifestarsi di nuovi rischi riscontrati nell’ambito delle attività sovrintese;
- segnalare al RPCT ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi di controllo in essere, per esempio in caso di cambiamenti organizzativi;
- operare in coordinamento con il RPCT per esigenze formative e di sensibilizzazione interna alle strutture di riferimento.

4 – Mappatura dei processi e gestione del rischio

4.1 – La metodologia adottata per il risk-assessment

Il PTPC è la misura attraverso la quale IPHNET attua la propria strategia di prevenzione dei fenomenicorruptivi. Presupposto essenziale del Piano, e suo elemento costitutivo imprescindibile, è l'analisi del livello di esposizione al rischio di corruzione delle attività associative.

Il processo di definizione delle aree sensibili del PTPC, è stato condotto incentrando l'analisi degli eventi a rischio sulle 4 aree individuate dalla Legge n. 190/2012, nonché su ulteriori aree risultate potenzialmente esposte al rischio di corruzione ad esito dell'attività di risk assessment condotta nell'ambito delle attività relative al D. Lgs. 231/2001.

Tale ricognizione è stata svolta proprio nell'ottica di rendere l'analisi delle aree sensibili del PTPC il più possibile aderente alla realtà associativa e alle peculiarità del business della Associazione e di strutturare un processo di prevenzione via via più focalizzato sugli aspetti più significativi.

Ulteriori aree a rischio potranno ragionevolmente emergere dagli aggiornamenti dell'attività di risk assessment che dovrà essere condotta con cadenza annuale.

- Cronoprogramma.

Sulla base di tali evidenze il PTPC potrà progressivamente, nell'ambito dell'attuazione delle misure programmatiche già previste e da prevedere, focalizzare in maniera mirata e puntuale gli interventi sulle aree via via più esposte al rischio e quindi rafforzare ulteriormente il processo di minimizzazione dei rischi di corruzione.

Sulla scorta di tali risultanze e delle esperienze operative maturate con l'esercizio del Piano, i presidi e le misure di rafforzamento della prevenzione potranno progressivamente arricchirsi di ulteriori elementi di controllo sulle aree a rischio individuate dal PTPC e di iniziative di adeguamento delle procedure esistenti, con l'obiettivo di contribuire ad una gestione sempre più virtuosa delle attività aziendali. Le aree a rischio sono state ulteriormente analizzate in base alla probabilità concreta del verificarsi dell'evento corruptivo e in considerazione dell'impatto economico, organizzativo e reputazionale dell'eventuale fatto (c.d. rischio "in concreto").

Tale valutazione e attribuzione del punteggio numerico è avvenuta mediante utilizzo della Tabella "Valutazione del rischio" di cui all'allegato 5 al PNA, come modificata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto disposto dal PNA stesso e di

seguito riportata

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
Discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5

<u>Rilevanza esterna</u> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5
<u>Complessità del processo</u> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

In dettaglio:

- la stima della probabilità tiene conto, tra gli altri elementi, dei controlli vigenti, con la precisazione che la valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente per il singolo processo;
- per la stima della probabilità non rileva la previsione dell'esistenza in astratto

del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato;

- l'impatto si misura in termini di:
 1. impatto economico;
 2. impatto organizzativo;
 3. impatto reputazionale.
- il valore della probabilità e il valore dell'impatto saranno moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Allo stato attuale, stante il fatto che alcuni presidi di controllo devono essere ancora implementati coerentemente con quanto definito all'interno del Cronoprogramma, è stato valutato il così detto rischio inerente, dato dal prodotto di impatto e probabilità, che corrisponde al rischio valutato a prescindere dal sistema di controllo interno o dalle attività che sono state messe in atto per ridurre la probabilità di accadimento e/o il relativo impatto.

Il così detto rischio residuo, ovvero il rischio che permane all'interno dell'organizzazione nonostante l'attuazione di un sistema di controllo interno, potrà essere valutato solo al termine della completa implementazione di tutte le misure di prevenzione e controllo così come definite nei paragrafi che seguono.

4.2 Le principali aree di rischio di IPHNET

Alla luce delle attività svolte e delle risultanze della citata ricognizione condotta sulle attività associative, nel presente PTPC sono state evidenziate le aree di attività a rischio e le attività sensibili come di seguito illustrate.

Aree di attività a rischio	Attività sensibili	Grado di rischio
Acquisizione e progressione del personale	1.Reclutamento	Basso
	2.Progressione in carriera	Basso
	3.Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio
	4.Gestione di premi ed incentivi	Basso
	5. Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza.	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture.	6.Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Medio
	7.Individuazione dello strumento per l'affidamento	Alto
	8.Requisiti di qualificazione	Alto
	9.Requisiti di aggiudicazione	Alto
	10. Valutazione delle offerte	Medio
	11. Verifica delle anomalie delle offerte	Medio
	12.Affidamenti diretti	Medio
	13. Redazione del cronoprogramma	Basso
	14. Utilizzo di rimedi di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali	Medio
Gestionale e di Business	15. Gestione dei flussi monetari e	Alto

	finanziari	
	16. Selezione e designazione degli organi sociali o del management	Alto
Promozione ed attuazione della “missione” IPHNET a livello comunitario	17. Partecipazione a congressi di programmazione europeo	Medio
	18. Rendicontazione delle spese sostenute tramite caricamento dei documenti su piattaforma online	Medio
Gestione operativa degli incentivi connessi al programma IPHNET	19. Gestione operativa degli incentivi per lo svolgimento della attività	Alto
	20. Rapporti con la Commissione ministeriale preposta in fase di ammissibilità dei progetti presentati e corrispondenze dei requisiti richiesti dalla normativa ministeriale	Alto
	21. Rendicontazione dei costi sostenuti al Comitato di Monitoraggio per la convenzione quadro ed alle Commissioni ministeriali preposte nell’ambito degli incentivi.	Alto
Gestione dei rapporti con le Autorità, Enti pubblici ed Organismi di controllo	22. Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti istituzionali e altri soggetti appartenenti ad Enti pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale in occasione di	Medio

incontri, tavoli di lavoro, eventi promozionali
e di divulgazione istituzionale

23. Gestione dei rapporti con i Funzionari della

Basso

Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle entrate,
e degli altri Enti competenti in materia fiscale e
anche in occasione di verifiche ed ispezioni.

24. Gestione delle Comunicazioni e degli

Basso

adempimenti nei confronti dell'autorità
Garante della Privacy.

25. Gestione della comunicazione e degli

Basso

adempimenti richiesti dall'autorità di
vigilanza sui Contratti pubblici.

26. Gestione dei rapporti con le Autorità

Basso

di controllo in materia di tutela alla salute
e di sicurezza dei luoghi di lavoro (Asl, Vigili
del Fuoco, Ispettorato lavoro...)

27. Gestione dei rapporti con Funzionari

Basso

competenti (INPS, INAIL ASL) anche
tramite il supporto di un consulente esterno
per l'osservanza della normativa di riferimento.

28. Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici

Basso

nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle
condizioni richieste dalla normativa vigente.

29. Gestione dei rapporti con i Giudici,

Medio

consulenti tecnici, ausiliari, con particolare
riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti
tecnici di parte.

30. Gestione dei rapporti con soggetti che possono

Medio

avvalersi della facoltà di non rispondere nel penale.

31. Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti,

Basso

il Collegio sindacale e i soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.

5.Trasparenza

Per trasparenza si intende “l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività della Società sottoposta al controllo della Pubblica Amministrazione ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalla società, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.

5.1 – Modalità e contenuti di pubblicazione delle informazioni

L’Associazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale, al fine di garantire la disponibilità della documentazione associativa a tutto vantaggio delle cittadinanza e delle imprese, ha reso accessibili le informazioni, i dati e i documenti relativi all’organizzazione e alle attività esercitate.

Le informazioni pubblicate offrono ai visitatori del sito informazioni di accertata utilità, nella semplificazione dell’interazione con l’utenza, nella trasparenza dell’azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei contenuti.

All’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” sono presenti i singoli link per accedere alle informazioni della categoria prescelta (ogni categoria riporta la data dell’ultimo aggiornamento). Nella medesima sezione IPHNET, accoglie

progressivamente le informazioni obbligatorie per legge, nell'intento di favorirne la diffusione, la trasparenza e l'accesso civico da parte dei cittadini nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività di gestione del servizio pubblico.

In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, dalla Legge n. 190 del 2012, dalla Delibera A.N.A.C. n. 77/2013, nonché della legge n. 114 del 2014, IPHNET ha identificato le tipologie di dati da pubblicare sul sito nell'area dedicata.

In particolare, gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013 sono strutturati nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 "Sezione Amministrazione Trasparente-Elenco degli obblighi di pubblicazione", nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 e relativi allegati.

Nella specie, non vi è obbligo di pubblicazione perché trattasi di una Associazione non profit al di sotto dei € 500.000,00

I contenuti delle varie sezioni della Sezione "Amministrazione Trasparente" subiscono quegli adattamenti ritenuti opportuni e necessari dal Responsabile per la Trasparenza. Quest'ultimo definisce le modalità e i tempi per l'organizzazione dei flussi informativi che garantiscono l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e dei dati, nonché il relativo monitoraggio.

5.1.1 – Trasparenza e tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

La IPHNET nell'adempire agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013 si impegna altresì a rispettare il regime normativo in tema di trattamento di dati personali. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare i principi di buon andamento e imparzialità a cui l'attività della IPHNET si ispira, prima di mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto) contenenti dati personali, verifica il rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo conto anche del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

Inoltre, la IPHNET si impegna a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di

trasparenza della pubblicazione.

5.2 – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni

Al fine di supportare il RPCT nell'espletamento delle rispettive attività, le funzioni relative agli adempimenti operativi in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa sono assegnate al Responsabile Affari Generali a cui compete anche la pubblicazione sul sito web aziendale delle informazioni, dei dati e dei documenti su cui vige l'obbligo di pubblicazione.

I responsabili della trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni al Responsabile Affari Generali e Legali sono i Responsabili/Referenti degli uffici che detengono i dati, oggetto di pubblicazione.

Le nomine predette non comportano aggravio di spesa per l'Associazione.

5.3 – Caratteristica delle informazioni

I Referenti devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possano comprendere i contenuti. In particolare, i dati ed i documenti dovranno essere pubblicati:

- in forma chiara e semplice, per essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto;
- aggiornati;
- in tempi tali da garantire l'utile fruizione per l'utente;
- in formato di tipo aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

5.4 – Controllo e monitoraggio

Il RPCT svolge il controllo sull'attuazione delle misure per l'attuazione della trasparenza riferendo all'Organo Amministrativo della Società eventuali inadempimenti e ritardi.

A tale fine il RPCT informa i Referenti circa le eventuali carenze o mancanze rilevate, che dovranno essere sanate a cura dei predetti entro 30 giorni dalla segnalazione. In caso di inadempimento, il RPCT ne darà comunicazione all'Organo Amministrativo.

Il RPCT attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità tramite report periodici all'Organo Amministrativo.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che possano comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare.

5.5 – Accesso civico generalizzato

La nuova tipologia di accesso, delineata nell'art. 5 co. 2 e ss. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all'accesso agli atti ex l. 241/1990 ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art. 1 co. 1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e/o i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/13, nel rispetto dei limiti fissati dal Decreto.

L'esercizio del diritto non ha limitazione alcuna quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza può essere trasmessa:

- all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- a un altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 gg dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il RPCT, oltre alla facoltà di richiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5 co. 7, D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) dei casi

di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

La Società ha individuato nel servizio Affari Generali e Legali la competenza per decidere sulle richieste di accesso civico generalizzato.

Ogni richiesta di accesso civico deve essere valutata caso per caso a tutela degli interessi pubblici e privati, così come indicato dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Settore Affari Generali e legali per adempiere alle richieste pervenute dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti e segnala periodicamente al RPCT gli esiti delle istanze.

6 – Codice di Comportamento

La IPHNET, nell'ambito delle attività di adeguamento al D.Lgs. 231/2001, ha adottato il Codice Etico quale strumento di autoregolazione, volontario e unilaterale, volto a rendere trasparente l'attività aziendale e a indirizzarne eticamente lo svolgimento, anche al di là di quanto stabilito dalle norme vigenti e dai Contratti di Lavoro.

Il Codice individua i principi e le specifiche regole di condotta, anche in materia di prevenzione della corruzione, che devono ispirare il comportamento della Società nei confronti di tutti gli stakeholder, interni ed esterni, e che sono posti alla base delle relazioni tra gli stessi.

Il Codice disciplina, attraverso l'introduzione di un complesso di regole comportamentali, la condotta di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, fornitori, partner e soci dell'Associazione e di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

L'osservanza del Codice costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della missione aziendale della IPHNET.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"):

- porta il Codice Etico a conoscenza di tutti i destinatari;
- vigila sull'osservanza del Codice Etico;
- si coordina con gli altri organi e le funzioni associative competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei principi del Codice.

Eventuali dubbi applicativi connessi al Codice Etico devono essere discussi tempestivamente con l'Organismo di Vigilanza.

Per quanto attiene alle modalità di eventuali violazioni dei principi e delle norme del Codice Etico, nonché al relativo apparato sanzionatorio si rinvia al Codice Etico adottato dalla Società.

7 – Formazione e comunicazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione pianifica, in coerenza con quanto riportato nel Cronoprogramma l'attività formativa e informativa per gli organi di vertice, per gli organi di controllo/vigilanza e per il proprio personale dipendente, mirata alla prevenzione e repressione della corruzione, della legalità, dell'etica, delle disposizioni penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione, nonché a ogni tematica che si renda opportuna e utile per fini preventivi del fenomeno corruttivo.

Il presente PTPC sarà pubblicato sul sito web cui hanno accesso tutti i soci, i quali, all'atto dell'assunzione e con cadenza annuale, saranno tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al RPCT, la conoscenza e presa d'atto del Piano di prevenzione della corruzione in vigore.

La Società valuta periodicamente il livello di conoscenza e percezione dei principi contenuti nel Piano.

Inoltre, viene consegnata copia cartacea del presente Piano al Comitato Direttivo, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza al momento dell'accettazione della carica loro conferita con contestuale richiesta di osservanza dei principi ad essi afferenti. Sono previsti idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i suddetti organi circa le eventuali modifiche apportate di tipo procedurale, normativo o organizzativo.

8 – Misure di prevenzione e controllo

Il PTPC adotta diversi strumenti di intervento a supporto della prevenzione del rischio:

- Le procedure operative che normano i processi e le attività a rischio corruzione e al cui interno sono inoltre formalizzati una sequenza di comportamenti finalizzati a standardizzare ed orientare le attività in chiave anticorruzione.

- Le “misure generali di controllo” previste dal PNA in relazione a:

1. incompatibilità e inconfiribilità specifiche per posizioni dirigenziali;
2. attribuzione degli incarichi e nomina Commissioni - verifica dei precedenti penali;
3. conflitto di interessi;
4. rotazione del personale;
5. svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
6. tutela del segnalante (c.d. whistleblower).

Le misure introdotte nel presente PTPC, oltre ad essere complementari tra loro, integrano il quadro dispositivo interno vigente e prevalgono in caso di eventuale discordanza.

Si precisa, infine, che oltre alle suddette misure, il PTPC richiede che vengano implementati in maniera sistematica e trasversale, nell'espletamento delle attività associative, i seguenti principi di controllo:

- La segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo associativo sensibile. Tale principio prevede che nello svolgimento di qualsivoglia attività, siano coinvolti in fase attuativa gestionale ed autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.
- La tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti. Tale principio prevede che nello svolgimento delle attività il management adotti tutte le cautele atte a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale ed autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo.
- Il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali. Tale principio attuato anche tramite l'individuazione di strumenti organizzati idonei è di primaria importanza in quanto tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa delle attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.
- La previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.

8.1 – Incarico dirigenziale. Dichiarazione sulle cause di inconferibilità e di incompatibilità.

La Società ha definito come condizione di efficacia del conferimento dell'incarico dirigenziale la presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; inoltre, il

Dirigente deve presentare annualmente una dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità vanno ad aggiungersi alle altre già desumibili dalla normativa sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, comprensiva della disciplina sul conflitto di interessi (cfr. d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), nonché delle condizioni previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016.

La dichiarazione è presentata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dagli interessati:

- ai fini del conferimento dell'incarico, entro 15 giorni dalla richiesta del Direttore Operativo;
- per l'accertamento annuale dell'insussistenza di cause d'incompatibilità, entro il 15 gennaio di ogni anno, per tutta la durata dell'incarico, a prescindere da una espressa richiesta da parte della Società.

La mancata presentazione della dichiarazione, in ogni caso, sarà valutata ai fini della responsabilità disciplinare.

Le dichiarazioni presentate da ciascun incaricato sull'insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità sono:

- pubblicate, per la parte richiesta dal citato D. Lgs. n. 39, sul sito internet della Società;
- verificate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

La dichiarazione rivelatasi mendace comporta la nullità dell'incarico, l'inconferibilità di qualsiasi incarico all'interessato per un periodo di 5 anni, la pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet della Società, nonché la segnalazione del fatto all'ANAC e alla Corte dei Conti.

Nel caso in cui emergano:

- situazioni di incompatibilità, il RPCT contesterà all'incaricato la circostanza e l'interessato dovrà, entro 15 giorni, indicare a quale incarico intende rinunciare. In mancanza di comunicazione, l'interessato decade dall'incarico conferito dall'Ente e il contratto si risolve;
- cause di inconferibilità, il RPCT contesta all'incaricato la circostanza e adotta il conseguente provvedimento, sentito il Comitato Direttivo: nei casi di condanna non definitiva, al dirigente di ruolo, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del

rapporto, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, ad esclusione di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Qualora ciò non sia possibile, il dirigente è posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

La situazione di inconferibilità cessa di diritto se è pronunciata sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento per il reato che ha determinato l'inconferibilità. In caso di soggetto esterno, la condanna o la sentenza ex art. 444 c.p.p., anche non definitiva, comporta la sospensione dell'incarico e dell'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo stipulato con l'amministrazione, della stessa durata del periodo di inconferibilità.

Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. L'interessato è in ogni caso tenuto a comunicare qualunque variazione in ordine alle condizioni prima viste entro 15 giorni dal momento in cui lo stesso ne è venuto a conoscenza.

8.2 – Attribuzione degli incarichi e nomina commissioni-verifica dei precedenti penali.

Il socio è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 in ordine all'insussistenza o alla sussistenza di condanne, anche non definitive, per i reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione), per le seguenti finalità:

- conferimento di uffici e altri incarichi di posizione a personale tecnico amministrativo e professionista;
- nomina come componente o segretario in commissioni di concorso o di selezione per l'impiego presso la Società;
- nomina come componente o segretario in commissione per gare di appalto e per l'attribuzione di vantaggi economici;

- assegnazione alle strutture, anche uffici, con funzioni di Responsabile per processi individuati a rischio alto nei settori/aree maggiormente esposti.

La condanna, anche non definitiva, per i reati prima indicati impedisce:

- la partecipazione, anche con compiti di segreteria, a commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- l'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- la partecipazione alle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In particolare, ai fini del conferimento dell'incarico o della nomina, il Direttore Operativo richiederà, tramite apposito modello, di rendere una dichiarazione, avente ad oggetto la sussistenza o meno di condanne per reati anche diversi da quelli prima indicati, nonché il ricorrere di conflitto di interessi, nel termine di 15 giorni dalla richiesta e, comunque, nel caso di nomina di Commissione, prima dell'insediamento della stessa.

In caso di dichiarazioni che riportino condanne:

- per delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la PA, al dipendente non potrà essere conferito l'incarico e non potrà essere nominato nella commissione;
- in caso di altri reati, il Direttore Operativo verifica la gravità del reato, il ricorrere di eventuali cause di estinzione e abrogazione, e l'incidenza dello stesso rispetto alle funzioni da svolgere e adotta il provvedimento ritenuto più opportuno a garantire l'interesse pubblico.

In caso di dichiarazioni mendaci, che omettano l'indicazione dei suddetti delitti o di altri gravi reati, il soggetto è rimosso e sostituito con provvedimento del Presidente che procede al conferimento o alla nomina. Ove ne ricorrano i presupposti, è avviato il procedimento disciplinare e il fatto è segnalato all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti e all'ANAC.

8.3 – Conflitto di interessi

Il Presidente che adotta il provvedimento finale o atti endoprocedimentali, nel caso

ricorra un conflitto di interesse, anche solo potenziale, devono:

- astenersi dal partecipare alla decisione o comunque dall'attività che riguarda altresì interessi propri, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti o di organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o garante o dirigente;
- astenersi dal partecipare alla decisione o comunque dall'attività in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- segnalare, immediatamente e per iscritto, il conflitto di interessi, reale o potenziale, o la ragione di opportunità, al Dirigente o, in caso si tratti del Dirigente, al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione risponde alla segnalazione per iscritto e nel termine utile a non rallentare l'attività riportando:

- la sussistenza o meno del conflitto di interesse, reale o potenziale, o di altre ragioni di opportunità;
- le valutazioni fatte in merito alle circostanze segnalate;
- la decisione di sollevare il socio dall'incarico, sostituendolo o avocando a sé il procedimento; ovvero le motivazioni che permettono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente e la salvaguardia dell'interesse pubblico.

L'omessa segnalazione del conflitto di interessi o della ragioni di opportunità, ovvero la mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di mantenere la competenza del dipendente sul procedimento, può comportare l'avvio del procedimento disciplinare e l'illegittimità del procedimento e del provvedimento.

8.4 – Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage).

Per “pantouflage” si intende il divieto per i soci che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti pubblici o enti privati in controllo pubblico, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di pantouflage prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

L'Autorità chiarisce che lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio, sfruttando il potere decisionale derivante dalla posizione apicale ricoperta, potrebbe crearsi e sfruttare situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali.

L'autorità chiarisce l'ambito di applicazione della disciplina sul divieto di pantouflage. Invero precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si assiste così ad una estensione della sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in parola quale presidio del rischio corruttivo.

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile.

Sono, pertanto, da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento (tra cui IPHNET).

In particolare la IPHNET garantisce il rispetto di quanto previsto al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001:

- all'atto di partecipazione all'Associazione e al momento della cessazione del rapporto partecipativo, il dipendente viene esplicitamente avvisato del divieto di prestare attività lavorativa nei termini prima indicati
- i soggetti privati potranno partecipare alle procedure di affidamento di contratti comunque denominati, solo se dichiareranno, unitamente alle condizioni di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006, di non aver contratto rapporti di lavoro come prima indicati.

Tali misure garantiscono altresì l'assunzione di responsabilità da parte degli interessati; in caso di violazione del divieto l'Associazione dispone che:

- i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrattare con la Società per i successivi tre anni e sono obbligati a restituire i compensi percepiti ed accertati in esecuzione dell'eventuale affidamento ottenuto dall'Ente;
- i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli;
- la stessa può agire per il risarcimento del danno ove ne ricorrano gli estremi.

8.5 – Rotazione degli Associati

La rotazione dei soci ha come obiettivo l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, al fine di ridurre il pericolo che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tale misura viene valutata in considerazione del principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività.

La Società considerata la propria struttura organizzativa e l'organico in forza percorre, ove possibile, la suddetta misura di controllo.

8.6 – Tutela del segnalante (c.d. whistleblower)

L'obiettivo di tale misura di controllo consiste nella sensibilizzazione dell'attività del segnalante, il cui ruolo assume rilevanza di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'Associazione, incentivando e proteggendo tali segnalazioni.

Nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione, IPHNET ha adottato la

“Procedura Whistleblowing per le segnalazioni di illeciti e irregolarità” alla quale si rinvia.

Di seguito si riportano gli elementi principali definiti in tale procedura.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Associazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con le seguenti modalità:

- mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica info@iphnet.it
In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”;
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione.

Inoltre l’Associazione ha stabilito l’obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni di legge.

9 – Ulteriori elementi a supporto della corretta attuazione del PTPC

9.1 – Monitoraggio

La Società ha previsto un’attività di monitoraggio per tutte le fasi di gestione del

rischio al fine di poter rilevare i rischi emergenti, identificare i processi organizzativi non inseriti nella fase di mappatura, definire nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio.

Tale attività di monitoraggio e controllo viene svolta dall' OdV e dal RPCT in occasione delle verifiche semestrali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le seguenti attività:

- analisi e successiva verifica delle segnalazioni pervenute tramite il sistema del whistleblowing o attraverso altre fonti;
- verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni da parte del RPCT, da parte di soggetti esterni o interni o dalle risultanze di altre attività di monitoraggio.
- verifica dell'attuazione del piano;
- analisi delle informazioni relative allo svolgimento dei processi a rischio.

Se durante le attività di monitoraggio e controllo, emergessero elementi di criticità particolarmente significativi si avvia il processo di aggiornamento del Piano.

9.2 – I Flussi informativi da e verso il RPCT

Poiché la circolazione delle informazioni pertinenti alla strategia anticorruzione, per l'Associazione, assume un valore essenziale per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, la consapevolezza e l'impegno adeguati a tutti i livelli, è predisposto un sistema che assicuri un flusso informativo al RPCT. Tale sistema deve essere implementato.

Con particolare riferimento alla segnalazione di eventuali indizi di illiceità all'interno dell'Associazione, la garanzia del flusso di informazioni anche al RPCT ha come obiettivo: i) la prevenzione dei fenomeni corruttivi; ii) il miglioramento del PTPC (in funzione di una migliore pianificazione dei controlli sul suo funzionamento e di un suo eventuale adattamento).

È assicurato su base periodica un flusso di informazioni dal RPCT agli Organi amministrativi agli Organi di controllo in relazione agli esiti delle attività svolte nel periodo di riferimento, nonché alle eventuali violazioni del PTPC.

9.3 – Il Reporting

In base all'art. 1, comma 14, della Legge Anticorruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT predispone, sulla base della scheda standard elaborata

dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito istituzionale dell' Associazione. La relazione è presentata anche all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza di IPHNET.

9.4 – Il sistema disciplinare del PTPCT

Al soggetto che dovesse violare le prescrizioni del Piano verrà irrogata una sanzione proporzionata:

- 1)** alla gravità della violazione rispetto al protocollo;
- 2)** alle conseguenze della violazione;
- 3)** alla personalità dell'agente;
- 4)** alla posizione ricoperta.

Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste costituisce adempimento da parte dei soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile e la violazione delle misure indicate costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare, a valle della procedura disciplinare, saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel presente Piano, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) è data tempestiva comunicazione al RPCT.

IV)- ALLEGATI

- 1.** Dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello da parte dei soci/terzi;
- 2.** Atto costitutivo e statuto dell'Associazione;
- 3.** Nota integrativa al bilancio consuntivo al 31.12.2020, bilancio consuntivo;
- 4.** Fac simile Modulo di segnalazione violazione del Modello OdV;
- 5.** Fac simile Modulo di richiesta chiarimenti del Modello all'OdV;
- 6.** Questionari Comitato Direttivo;



- 7.** Organigramma;
- 8.** Elenco dei soci facenti parte dell'Associazione IPHNET;
- 9.** Codice Etico;
- 10.** Codice deontologico;
- 11.** Modello di Governance per la Privacy e la Cybersecurity con parte speciale ed attestato di competenza del Dott. Paolo Franco

CEO/Presidente

.....

Data 25.10.2021